

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione Fallimentare

**Proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e ss. del Codice
della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza**

Per la sig.ra [REDACTED], nata [REDACTED] il [REDACTED], (C.F. [REDACTED]), ivi elettivamente domiciliata alla Via Magna Grecia n. 39 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe De Santis, C.F. DSNNGPP74C19F979P, pec: giuseppedesantis@ordineavvocatiroma.org, telefax n. 0677079650, che la rappresenta e difende in virtù di delega in calce al presente atto, ammessa al gratuito patrocinio con delibera [REDACTED] del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 04/03/2021

PREMESSO CHE

- 1) La ricorrente ha lavorato alle dipendenze dell'Università [REDACTED] [REDACTED] come lavoratrice subordinata a tempo pieno con la qualifica di impiegata a far data dal 01/01/1990 e sino al 01/05/2007, allorquando rassegnava le proprie dimissioni, come meglio appresso si dirà;
- 2) In data 01/07/1996 a causa di problematiche familiari, chiedeva ed otteneva dal proprio datore di lavoro la riduzione dell'orario lavorativo da tempo pieno a tempo parziale verticale con riduzione delle ore lavorative del 50% e corrispondente diminuzione della retribuzione percepita;
- 3) Tuttavia nonostante la suddetta diminuzione della prestazione lavorativa, alla odierna ricorrente venivano comunque corrisposti dal datore di lavoro, dal 01/07/1998 e fino all'anno 2005, emolumenti di importo superiore a quanto effettivamente dovuto, a causa di un errore nella elaborazione dei dati contabili del periodo;
- 4) Nonostante tale errore fosse imputabile ad incuria, negligenza ed inosservanza delle normali regole di diligenza professionale del datore di lavoro stesso, quest'ultimo, in data 16/01/2006 richiedeva inopinatamente alla odierna istante la restituzione, **in un'unica soluzione**, delle somme percepite in eccedenza rispetto a quanto ad essa effettivamente dovuto a titolo di retribuzioni, per un ammontare complessivo di €56.618,50, e ciò nonostante la sua condotta fosse priva di qualsivoglia connotazione dolosa, avendo fatto

incolpevole affidamento sulla certezza giuridica della sua retribuzione, e del suo diritto a ricevere il trattamento economico erogato;

5) Nonostante i tentativi di componimento bonario della vertenza, dietro anche concessione di una rateizzazione dell'importo richiesto, l'Università [REDACTED], chiedeva ed otteneva dal Tribunale Ordinario di Roma in data 06/04/2010, il D.I. n. 1246/10 per un importo di € 59.547,41, somma che l'odierna ricorrente non era e non è assolutamente in grado di pagare;

6) Ricorrono quindi, nella fattispecie *de qua*, i presupposti oggettivi e soggettivi di cui artt. 65 e ss del Codice della Crisi di impresa e dell'Insolvenza e, segnatamente:

- La ricorrente risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza intendendosi per tale “ *lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*”;

- L'odierna ricorrente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza essendo “ *persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*”;

A tal proposito, nel caso di specie trattandosi di un debito derivato da lavoro subordinato, la Corte di Cassazione afferma chiaramente che l'attività di lavoratore dipendente, sia pubblico che privato, non è qualificabile come “ *attività professionale*”, con la giuridica conseguenza che la qualità di consumatore del soggetto persona fisica è esclusa solo se egli svolge un'attività professionale autonoma indirizzata al mercato o agisce per uno scopo ad essa connesso, nel qual caso acquisisce la qualificazione di professionista (Cass. n. 6634/2017).

Conseguentemente la signora [REDACTED] riveste la qualifica di consumatore.

Inoltre non ricorrono condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza. Infatti la signora [REDACTED]:

- non è stata esdebitata nei 5 anni precedenti la domanda;
- non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

Si rappresenta altresì che la signora [REDACTED] non è soggetta o assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

7) La ricorrente, pertanto, ha fatto richiesta, in data 20/03/21-06/04/2021, di avvio della procedura di composizione del sovraindebitamento e conseguente nomina di un gestore presso l'OCC [REDACTED] (doc. 1);

8) All'esito di tale istanza, l'Organismo di Composizione della Crisi Forense di Roma, in data 09/04/21, nominava in qualità di gestore del procedimento rubricato al n. [REDACTED] l'Avv. Silvia Volpicelli;

9) La scrivente difesa, a seguito dell'invio di tutta la documentazione richiesta dal gestore incaricato, ha quindi chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione;

10) L'Avv. Silvia Volpicelli, ha pertanto provveduto a redigere la richiesta relazione cui ci si riporta integralmente, attestando la fattibilità del piano proposto e di cui meglio in appresso (doc. 2);

11) Con delibera del 04/03/2021 il Consiglio dell'Ordine Avvocati di Roma ha ammesso la sig. [REDACTED] al patrocinio a spese dello Stato proprio in merito alla presente procedura di sovraindebitamento (doc. 3);

12) In data 01/08/2022 la sig.ra [REDACTED] depositava domanda di ammissione alla procedura del Piano del Consumatore ai sensi della L. 3/2012 che però veniva dichiarata inammissibile con provvedimento del 06/09/2022 della Dott.ssa Coluccio in quanto *“il provvedimento richiesto non rientra in alcuna delle tipologie per la regolazione della crisi e dell'insolvenza riportate nel D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 poiché previsto dalla L.3/12”* e che *“il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza di cui al D.lgs 12 gennaio 2019, n.*

14 (aggiornato con le modifiche apportate dal D.lgs. 17 giugno 2022 n. 83) è entrato in vigore in data 15 luglio ed ha sostituito i “Procedimenti della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio di cui alla l 3/12” ed infine rilevato che “l’art. 390 del D.lgs 12 gennaio 2019 n. 14 prevede che possano trovare definizione con l’applicazione della previgente disciplina di legge le sole istanze depositate prima della sua entrata in vigore che deve temporalmente fissarsi al 15 luglio 2022, come stabilito dall’art. 389” (doc. 4).

Conseguentemente il Gestore della Crisi ha verificato la documentazione già esaminata anche alla luce del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza predisponendo la relativa relazione.

Tutto ciò essenzialmente premesso la Signora [REDACTED], come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata

CHIEDE

di essere ammessa alla procedura di “RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE” a norma degli articoli 67 e s.s. del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, secondo la proposta di cui al prosieguo del presente atto, corredata dalla relazione redatta dal gestore incaricato dall’Organismo di Composizione della Crisi Forense di Roma nel procedimento n. 40/21, e per l’effetto, valutata l’ammissibilità della proposta e del piano, Voglia Omologare il piano ai sensi dell’art. 70 del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza con ogni pronuncia conseguente.

A) CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO - ATTUALE SITUAZIONE FAMILIARE ED ECONOMICA DELLA RICORRENTE:

La signora [REDACTED], assunta in data 01/01/1990 con contratto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di impiegata, è stata dipendente dell’Università [REDACTED] [REDACTED] con mansioni di tecnico scientifico ed elaborazione dati – Cat. C4 area tecnica e prestazione lavorativa a tempo pieno. In data 01/07/1996 presentava istanza di modifica del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale verticale, richiedendo una nuova articolazione del rapporto di lavoro con conseguente riduzione economica della prestazione lavorativa pari al 50%.

L'università con D.D. del 12/05/1997 accoglieva l'istanza della sig.ra [REDACTED] con la conseguenza che il rapporto di lavoro veniva trasformato da tempo pieno a tempo parziale e il trattamento economico veniva ridotto del 50%.

Nonostante tale trasformazione venisse disposta senza la fissazione di alcun limite temporale, per un errore nella comunicazione dei dati alla procedura CINECA (inerente l'elaborazione degli stipendi) la collocazione part-time della sig.ra [REDACTED] veniva però limitata al periodo decorrente dal 01/07/1996 al 30/06/1998 con la conseguenza che a causa di tale errore la stessa a decorrere dal 01/07/1998 e fino all'anno 2005, ha iniziato a percepire la retribuzione per intero pur prestando servizio in regime di part-time.

L'Università resasi conto dell'errore, con nota del 16/01/2006 richiedeva alla odierna istante la restituzione, in un'unica soluzione, delle somme percepite in eccedenza per un ammontare complessivo di € 56.618,50 a titolo di differenze retributive.

E ciò nonostante, come sopra evidenziato, la responsabilità dell'accaduto fosse da porsi a carico esclusivo del datore di lavoro, il quale disattendeva le più elementari regole di diligenza e correttezza, ingenerando nella odierna ricorrente la certezza della correttezza della propria retribuzione, ed il suo corrispondente diritto a percepirla.

Sfumate anche tutte le possibilità di addivenire ad un componimento bonario, come meglio si dirà appresso, la sig.ra [REDACTED], a causa di tale richiesta che le aveva procurato un forte stato di ansia e preoccupazione, veniva colpita da una severa forma di depressione che la spingeva a presentare in data 01/05/2007 le dimissioni per motivi di salute.

Successivamente l'Università, in data 06/04/2010, otteneva dal Tribunale di Roma l'emissione del D.I. n. [REDACTED] per un importo di € 59.547,41 il quale veniva notificato in data 17/05/2010 ma che di fatto veniva portato a conoscenza della sig.ra [REDACTED] solo in data 26/10/2018 a seguito della notifica dell'atto di precetto (doc. 5) nei confronti del quale verrà promossa opposizione (doc. 6), successivamente rigettata con Sentenza n. 4226/20 (doc. 7).

In questo arco temporale l'istante insieme al coniuge sig. [REDACTED] inizialmente si trasferiva presso [REDACTED] ([REDACTED]) per poi rientrare a Roma per ottenere l'attestato di amministratore di condominio ANACI ed esercitare la pratica presso lo studio del fratello quando nel mese di Marzo dell'anno 2010 è stata costretta ad abbandonare il suo progetto

lavorativo a causa di una gravidanza gemellare a rischio che la costrinse a stare a riposo forzato tant'è che il 10 settembre nacquero prematuri i due figli [REDACTED] e [REDACTED], nei confronti dei quali la sig.ra [REDACTED] si dedicherà completamente, di comune accordo con il marito, che in quel periodo lavorava a Roma presso una ditta di ristrutturazioni.

Nel mese di marzo del 2016 il sig. [REDACTED] decise di trasferirsi da solo e definitivamente [REDACTED] per aprire un ristorante e da quel momento non farà più rientro a Roma contribuendo a distanza e solo saltuariamente, in minima misura, al mantenimento dei due figli.

La sig.ra [REDACTED] e i suoi due figli minori, rimasti a Roma, verranno pertanto aiutati soprattutto dal padre di lei, sig. [REDACTED], che provvederà a sostenere lamaggior parte delle spese necessarie al loro sostentamento e dallo stesso fratello, [REDACTED], che le concederà, in comodato d'uso gratuito, l'appartamento di sua proprietà sito in Roma [REDACTED] n. [REDACTED], attuale abitazione dell'istante e dei suoi figli.

La stessa veniva assunta con contratto part time ed incarico come supplente ATA presso [REDACTED] [REDACTED] per il periodo dal 01/10/2019 al 30/06/2020.

Al termine di detto rapporto lavorativo la signora [REDACTED] risulta aver beneficiato della Naspi.

Al momento non svolge alcuna attività lavorativa ed è per questo beneficiaria del reddito di cittadinanza che percepisce dal mese di Dicembre 2020, avendo presentato la relativa domanda in data 14/10/2020, con accredito mensile della somma di € 757,92 sino al mese di Dicembre 2021 e successivamente di € 400,92 mensili fino al mese di aprile 2022 per poi ripresentare domanda di rinnovo nel mese di maggio 2022 con un accredito di circa € 400,00 a partire dal mese di giugno u.s., come da estratto INPS del 18/10/22 (doc.8).

Come sopra riportato, la signora [REDACTED] pur risultando formalmente ancora coniugata con il sig. [REDACTED], di fatto è separata da quest'ultimo già dal mese di marzo 2016 (doc. 9), come risulta anche da certificato dello Stato di famiglia (doc. 10), tant'è che lo stesso, infatti, risiede e vive in altra città, ed è lavoratore presso il Ristorante [REDACTED] [REDACTED].

B) SITUAZIONE DEBITORIA – ELENCO DI TUTTI I CREDITORI CON INDICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE E DELLE CAUSE DI PRELAZIONE (art. 67 comma 2 lett. a) CII):

L'ammontare del debito complessivo maturato alla data del deposito della presente domanda è pari a circa **Euro 75.070,88** e precisamente:

- Capitale	€ 59.547,41;
- Interessi legali dal 10/01/2008 fino al 19/10/2022	€ 10.355,37;
- Spese legali	€ 1.275,00;
- Rimborso oneri	€ 308,55;
- Spese 2 copie esecutive	€ 20,40;
- Compenso atto precetto	€ 500,00;
- Spese di lite Trib. Roma r.g. [REDACTED] (Sent. n. [REDACTED] del [REDACTED])	€ 3.064,15

Si precisa che detto debito è maturato esclusivamente nei confronti di un **unico creditore ovvero l'Università [REDACTED], [REDACTED]**, con sede in [REDACTED] (doc. 11), esclusivamente per i motivi di cui sopra, debito che nel corso degli anni è aumentato esponenzialmente a causa della maturazione di relativi interessi.

Il credito indicato non è assistito da garanzie o privilegi.

C) CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO (art. 67 comma 2 lett. b) CII):

- Reddito.

La signora [REDACTED], attualmente disoccupata, ha come sua unica fonte di guadagno il reddito di cittadinanza il cui ammontare è consistito nell'accredito mensile della somma di € 757,92 sino al mese di gennaio 2022 e successivamente di € 400,99 sino al mese di settembre 2022, poi sospeso per richiesta di rinnovo su carta di pagamento elettronica (carta reddito di cittadinanza) n. [REDACTED]. Nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021 e gennaio 2022 la stessa è risultata beneficiaria di un assegno ad integrazione temporanea erogato dall'INPS per l'importo mensile di € 166,58 per poi successivamente risultare beneficiaria dal mese di aprile 2022 dell'assegno unico per l'importo di € 260,90.

La ricorrente ha, infatti, presentato domanda di rinnovo nel mese di maggio 2022, ed il relativo beneficio, essendo invariate le condizioni, le è stato accordato per ulteriori 18 mesi, previa sospensione di almeno un mese

Si ribadisce che l'ultima attività lavorativa prestata dalla debitrice risale al periodo 01/10/2019-30/06/2020 quando venne assunta con contratto part time come supplente A.T.A. presso [REDACTED].

I figli [REDACTED] e [REDACTED], conviventi con l'istante, sono ancora minorenni, hanno compiuto infatti 12 anni il 10 settembre u.s., conseguentemente il nucleo familiare della richiedente ad oggi si sostiene tramite l'erogazione del reddito di cittadinanza e con l'aiuto economico dei familiari della signora [REDACTED], che difatti le hanno messo a disposizione un alloggio a titolo completamente gratuito.

Come sopra riportato la signora [REDACTED], pur avendo contratto matrimonio con il sig. [REDACTED], è separata di fatto sin dal marzo 2016 quando il marito ha deciso di allontanarsi definitivamente da Roma e trasferirsi presso [REDACTED]. Precisamente il sig. [REDACTED] risiede e svolge attività lavorativa di ristoratore presso [REDACTED] e la signora [REDACTED] ha dichiarato che lo stesso non contribuisce, se non saltuariamente e senza soluzione di continuità, al sostentamento dei figli minori ovvero del nucleo familiare. La signora [REDACTED] ha fornito le Certificazioni Uniche 2019, 2020, 2021 e 2022 (doc. 12).

È risultato quindi che la stessa ha percepito nell'anno 2018 la somma di € 1.617,52 quale reddito da lavoro dipendente con contratto a tempo determinato per il periodo dal 11/07/2018 al 30/09/2018. Nell'anno 2019 la ricorrente ha percepito la somma di € 1.705,42 quale reddito da lavoro dipendente con contratto a tempo determinato. Nell'anno 2020 risulta aver percepito la somma di € 4.409,99 quale reddito da lavoro dipendente con contratto a tempo determinato per il periodo dal 01/01/2020 al 01/07/2020 nonché la somma di € 1.542,37 a titolo di NASPI presso l'INPS per il periodo dal 11/07/2020 al 09/10/2020 con un reddito complessivo di € 5.952,00. Si ricorda che la signora [REDACTED] è risultata beneficiaria del reddito di cittadinanza a far data dal mese di dicembre 2020 e sino ad aprile 2022, avendo poi presentato domanda di rinnovo per ulteriori 18 mesi. Dalla C.U. 2022 risulta essergli stata erogata dall'INPS nell'anno di imposta 2021 la somma di €

454,48 quale TFR maturato per il periodo lavorativo dal 21/10/2019 al 30/06/2020. Si rammenta per mero scrupolo che i soggetti percettori del reddito di cittadinanza sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi solo qualora siano in possesso di redditi differenti, nel caso di specie la signora [REDACTED] risulta usufruire unicamente del sostegno del reddito di cittadinanza tanto che l'ultima dichiarazione dei redditi presentata è il 730/2021 (doc. 13). In ogni caso dall'attestazione ISEE rilasciata in data 21/01/2022 emerge che il reddito complessivo del nucleo familiare della signora [REDACTED] anche considerato quello del marito, è pari ad € 6.353,20, e quindi l'ISEE ovvero l'indicatore della Situazione Economica Equivalente è pari ad € 2.388,42. (doc. 14).

- Situazione bancaria.

La signora [REDACTED] possiede una carta elettronica PostePay dotata di proprio IBAN: [REDACTED], che utilizza dal 25/10/2019 e che risulta essere l'unico strumento di pagamento e accredito, con un saldo disponibile alla data del 14/01/2022 di € 48,83 (doc. 15).

Tale strumento di pagamento e accredito è ad oggi l'unico di cui usufruisce la ricorrente (ad eccezione della carta per il reddito di cittadinanza) ed è stato attivato quando la stessa è stata assunta con contratto part time ed incarico come supplente A.T.A. presso [REDACTED] per il periodo dal 01/10/2019 al 30/06/2020. Dai movimenti bancari, che non presentano anomalie, risultano infatti accreditati in tale periodo i seguenti stipendi: € 223,44 per rata speciale stipendio novembre 2019; € 674,04 per rata speciale stipendio novembre 2019; € 859,10 per stipendio rata continuativa mese di dicembre 2019; € 764,39 per stipendio rata continuativa mese di gennaio 2020; € 639,84 per stipendio rata continuativa mese di febbraio 2020; € 682,48 per stipendio rata continuativa mese di marzo 2020; € 681,26 per stipendio rata continuativa mese di aprile 2020; € 649,82 per stipendio rata continuativa mese di maggio 2020 ed € 680,95 per stipendio rata continuativa mese di giugno 2020 (doc. 16).

Con riferimento alla chiusura del sopra indicato rapporto lavorativo la signora [REDACTED] risulta aver beneficiato della Naspi, indennità mensile di disoccupazione ovvero sostegno al reddito per i lavoratori che avevano un rapporto di lavoro subordinato e hanno perso

involontariamente la propria occupazione. In particolare, risultano a Lei accreditate da parte dell'INPS le seguenti somme: in data € 84,06 24/07/2020; in data 11/08/2022 € 268,97; in data 10/09/2020 € 504,31; in data 09/10/2020 € 504,31; in data 09/11/2020 € 134,49; infine in data 05/05/2021 € 740,73.

Per completezza la signora [REDACTED] su richiesta del gestore ha presentato gli estratti conto relativi agli anni 2016 (doc. 17), 2017 (doc.18), 2018 (doc.19) e 2019 (doc. 20) relativi al conto corrente acceso presso [REDACTED] e chiuso in data 12/06/2019 con un saldo netto di estinzione pari ad € 6,91. Nella propria relazione il Gestore previa verifica ha dichiarato che anche con riferimento a detto rapporto “*non sono risultate anomalie tali da essere segnalate come atti in frode ai creditori*”.

La signora [REDACTED] ha altresì dichiarato di non avere titoli e/o altri depositi intestati a proprio nome presso altri Istituti bancari sia in Italia che all'Estero (doc. 21).

- Patrimonio immobiliare e mobiliare.

Con riferimento ai beni di proprietà la ricorrente risulta, dalle visure catastali e ipotecarie, essere nuda proprietaria per la quota di 50/100 di un immobile sito in [REDACTED] ([REDACTED]), in [REDACTED] snc, identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio [REDACTED], particella [REDACTED], sub [REDACTED] e [REDACTED], categoria [REDACTED], classe [REDACTED], vani [REDACTED], r.c. [REDACTED] (doc. 22), su cui grava diritto di usufrutto, la cui titolare, l'anziana madre, oggi ha 85 anni.

Il valore dell'intera nuda proprietà è stato stimato dal Geom. [REDACTED] in € 13.500,00 pertanto la quota di nuda proprietà della signora [REDACTED] ha un valore complessivo di € 6.750,00 (doc. 23).

Il predetto immobile è pervenuto alla sig.ra [REDACTED] per la quota di ½ della nuda proprietà per donazione dalla di lei madre, che se ne è riservata l'usufrutto, con atto a rogito Notaio [REDACTED] del 04/09/1999 rep. [REDACTED] racc. [REDACTED] (doc. 24).

L'istante non possiede beni mobili registrati ovvero autovetture e/o motoveicoli, dalla visura del PRA risulta, infatti, di aver presentato in data 25/02/2000 denuncia di cessazione della circolazione per l'autoveicolo modello Fiat Ritmo (doc. 25).

- Situazione abitativa.

La sig.ra [REDACTED] e i suoi due figli minorenni, [REDACTED] e [REDACTED], vivono e risiedono presso l'immobile sito in Roma in [REDACTED] n. [REDACTED], concessogli in comodato d'uso gratuito dal fratello sig. [REDACTED] (doc. 26).

Non sostiene quindi, alcuna spesa per la dimora familiare eccetto quelle riconducibili alle utenze ed agli oneri condominiali, sostenuti per la maggior parte dal proprio padre.

In data 24/07/2022 su invito del padre, sig. [REDACTED], esclusivamente nell'interesse di propri nipoti, figli dell'odierna istante, quest'ultima ha sottoscritto un contratto di locazione di un immobile sito a [REDACTED] ([REDACTED]) alla [REDACTED] n. [REDACTED] per la durata di un anno e per un importo complessivo di € 3.000,00 (doc. 27). La sig.ra [REDACTED] ha, infatti, dichiarato che detto contratto è stato solo formalmente intestato a lei in quanto il pagamento dei canoni nonché tutti i relativi costi vengono sostenuti dal padre il quale vista la situazione personale della figlia ha voluto consentire ai propri nipoti di poter usufruire di qualche periodo di vacanza considerato anche il non elevato costo del canone di affitto (doc. 28).

D) ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI (art. 67 comma 2 lett. c) CII):

Si rappresenta che la signora [REDACTED] non ha compiuto negli ultimi 5 anni atti di straordinaria amministrazione come da Lei stessa dichiarato in sede di incontri e come verificato dal Gestore della Crisi mediante accesso al cassetto fiscale.

E) DICHIARAZIONI DEI REDDITI DEGLI ULTIMI TRE ANNI (art. 67 comma 2 lett. d) CII)

Previo accesso al cassetto fiscale effettuato dal Gestore, da ultimo in data 18/10/2022, è stato verificato che l'ultima dichiarazione utile disponibile è quella riferita al mod. 730/21 (cfr. doc. 13) come sopra meglio precisata. Si rammenta infatti, per mero scrupolo, che i soggetti percettori del reddito di cittadinanza sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi solo qualora siano in possesso di redditi differenti, nel caso di specie la signora [REDACTED] risulta usufruire unicamente del sostegno del reddito di cittadinanza non avendo altra fonte di guadagno.

F) ENTRATE DEL DEBITORE E DEL SUO NUCLEO FAMILIARE CON INDICAZIONE DELLE SPESE OCCORRENTI AL MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA (art. 67 comma 2 lett.e) CCD):

Entrate:

Come sopra indicato essendo la signora [REDACTED] attualmente disoccupata, le uniche entrate della ricorrente e del suo nucleo familiare sono costituite dagli accrediti mensili che riceve in quanto percettrice del reddito di cittadinanza. Nuovamente si rappresenta infatti che la stessa attualmente si vede riconosciuta a tale titolo la somma mensile di € 400,00 accreditata su carta di pagamento elettronica (carta reddito di cittadinanza) n. [REDACTED]. La signora [REDACTED] risulta beneficiaria del reddito di cittadinanza dal mese di ottobre 2020 ed ha effettuato il rinnovo necessario della domanda per ulteriori mesi 18 nel mese di maggio ultimo scorso. Si rappresenta per completezza che nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021 e gennaio 2022 la stessa è risultata beneficiaria di un assegno ad integrazione temporanea erogato dall'INPS per l'importo mensile di € 166,58 per poi successivamente risultare beneficiaria dal mese di aprile 2022 dell'assegno unico per l'importo di € 260,90,

- Spese mensili.

La sig.ra [REDACTED] per quanto concerne il mantenimento del proprio nucleo familiare ed in particolare il soddisfacimento di tutte le esigenze dei due figli minori, affronta mensilmente all'incirca le seguenti voci di spesa, che si ribadisce sono sostenute per la gran parte dal padre sig. [REDACTED] (doc. 29):

Utenza luce	€ 30,00
Utenza acqua	€ 40,00
Utenza gas	€ 23,40
Utenza telefono	€ 25,00
Oneri Condominiali	€ 40,00
Spese Alimentari	€ 600,00
Spese farmacia	€ 60,00
Abbigliamento	€ 20,00
Giochi/svaghi/extra ragazzi	€ 30,00

Materiale scolastico	€ 30,00
Libri scuola	€ 50,00
Quota iscrizione palestra ragazzi	€ 5,83
Palestra ragazzi	€ 90,00
Quota iscrizione lezioni batteria	€ 4,16
Lezioni batteria ██████████	€ 85,00
Quota iscrizione lezione chitarra	€ 3,75
Lezioni chitarra ██████████	€ 65,00
Totale	€ 1.202,14

G) PROPOSTA di PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 CCII.

Considerato tutto quanto sopra esposto, ovvero che la Signora ██████████ è percettrice del reddito di cittadinanza, non è proprietaria di beni mobili registrati, non è titolare di conti correnti bancari, fatta eccezione della postepay dotata di iban di cui sopra, vive in un'abitazione concessagli a titolo gratuito dal fratello, la stessa intende proporre ai creditori un piano di "ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 67 CCII" che prevede la soddisfazione solo parziale dell'unico creditore ed il pagamento integrale delle spese in prededuzione nelle modalità e tempi di seguito dettagliati al fine di superare la crisi da sovraindebitamento in cui la stessa versa corredando la domanda di tutta la documentazione richiesta dal CCII al medesimo articolo 67 comma 2 lett. a), b), c), d) ed e) oltre alla relazione dell'OCC ex art. 68 CCIII.

Con riferimento, infatti, all'unico bene di proprietà della ricorrente, **nuda proprietaria** per la quota del 50%, di un immobile sito in ██████████ (██████), in ██████████ snc, come sopra identificato, su cui grava diritto di usufrutto e la cui titolare oggi ha 85 anni, il valore dell'intera nuda proprietà è stato stimato dal Geometra ██████████ in € 13.500,00.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, la sig.ra ██████████ propone, il versamento in un'unica soluzione dell'importo di € 6.500,00 pari quindi a circa il valore della quota del 50% della nuda proprietà del predetto bene immobile, oltre alle successive spese vive da sostenersi per la procedura (a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle per la registrazione e/o trascrizione del richiesto provvedimento), ed in particolare propone:

- 1) il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione, costituiti esclusivamente dal compenso dell'OCC pari a complessivi € 1.349,08 oltre le spese da questo sostenute o da sostenere per la procedura come da preventivo regolarmente sottoscritto dalla richiedente e dall'assuntore signor [REDACTED] in data 21/04/2022, oltre spese vive occorse e occorrente da considerarsi tra le spese in prededuzione nel piano, precisando che in data 06/08/2022 è già stata corrisposta la somma di € 674,54 all'OCC a titolo di acconto come concordato; con riferimento invece all'onorario dello scrivente procuratore, si precisa che la stessa con delibera del 04/03/2021 n. [REDACTED] del COA di Roma, è stata ammessa al patrocinio a spese dello stato e conseguentemente la relativa spesa da liquidarsi dall'Ill.mo Giudice non viene inclusa tra quelle in prededuzioni rimanendo a carico dello Stato;
- 2) il pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura di circa il 6,86%, dell'unico creditore chirografario Università [REDACTED] e precisamente versamento della somma di € 5.150,92.

Non disponendo la signora [REDACTED] di beni e/o redditi sufficienti a garantire la fattibilità del piano tale debitoria verrà onorata interamente tramite l'apporto finanziario esterno del padre della ricorrente, sig. [REDACTED], pensionato, che si è dichiarato disposto a pagare la complessiva somma di € 6.500,00, al lordo del compenso dell'OCC, oltre spese vive documentate della procedura che verranno quantificate dall'OCC Forense di Roma, entro un mese dalla data dell'omologa del piano a mezzo bonifico bancario e/o assegno circolare.

Non risultano ulteriori somme residue da mettere a disposizione della presente procedura considerato che le entrate della ricorrente si sostanziano unicamente nel reddito di cittadinanza come sopra dettagliatamente descritto.

H) SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA.

Il conferimento di tali somme è stata calcolata in modo da essere sostenibile per l'istante che avrebbe in tal modo un reddito residuo derivante dalle entrate del reddito di cittadinanza per fronteggiare la soddisfazione delle esigenze incompressibili di vita della famiglia, anche secondo i parametri Istat, in assenza della soddisfazione delle quali cadrebbe sotto la soglia di povertà e non sarebbe in grado di sostenere l'impegno assunto con la presente procedura a favore del predetto creditore, e per l'anziano padre garante il

quale potrebbe sostenere lo sforzo economico della figlia riuscendo così a mantenererisorse minime per la propria sopravvivenza.

I) MERITEVOLEZZA DELL'ISTANTE.

Circa le motivazioni per cui la sig.ra [REDACTED] debba essere ritenuta meritevole, oltre a quanto già precisato in precedenza, si evidenzia che la stessa fin da subito ha cercato di addivenire ad un accordo con l'Università creditrice tant'è che in costanza di rapporto di servizio, quest'ultima accettava la proposta di rateizzazione del pagamento di quanto richiesto mediante trattenute mensili sulla busta paga della odierna istante a decorrere dal mese di maggio 2006, con la decurtazione dallo stipendio della stessa della somma di € 137,40 pari a 1/5 della retribuzione.

Come già detto la sig.ra [REDACTED] a seguito di tale richiesta di pagamento da parte dell'Università del 16/01/2006, della somma di € 56.618,50 in unica soluzione, non potendo farvi fronte veniva colpita da una severa forma di depressione che la costringeva ad assentarsi dal lavoro per malattia con la conseguenza che l'Università con provvedimento dirigenziale del 31/01/2007 collocava l'odierna istante in assenza per malattia con retribuzione al 50% fino al 17/12/2006 e senza retribuzione a decorrere dal 18/12/2006 per poi, in data 01/05/2007 cessare dal servizio per dimissioni volontarie.

La predetta rattenuta, pertanto, si interrompeva dalla predetta data del 18/12/2006 residuando così un debito non saldato pari ad € 55.519,30.

Successivamente sfumata anche la possibilità di un accordo in sede di conciliazione davanti alla Direzione Provinciale del lavoro di Roma, procedimento conclusosi nel mese di dicembre del 2007 (doc.25), l'Università otteneva in data 06/04/2010 dal Tribunale di Roma il Decreto Ingiuntivo n. [REDACTED], che però veniva portato a conoscenza della sig.ra [REDACTED] solo con la notifica dell'atto di precetto avvenuta in data 26/10/2018.

L'Università, infatti, notificò il predetto decreto ingiuntivo in data 06/05/2010 in via [REDACTED] presso [REDACTED] (doc. 26), indirizzo presso il quale però l'odierna istante non risiedeva più dal 05/01/2008 per poi dare seguito al recupero delle predette somme solo nel mese di ottobre del 2018 con la notifica dell'atto di precetto presso l'attuale residenza.

In questo arco temporale, dopo aver cessato il rapporto di lavoro con l'Università, la situazione di difficoltà economica della sig.ra [REDACTED] è peggiorata negli anni non avendo più lavorato, essendosi totalmente dedicata ad accudire i propri figli [REDACTED] e [REDACTED] nati prematuri nel 2010 che come detto sopra, in particolare nei primi anni di vitadei gemelli, le impedirono di intraprendere nuove esperienze lavorative, per poi nel 2016 separarsi di fatto dal marito, sig. [REDACTED], che nel mese di marzo si trasferì definitivamente presso [REDACTED] per aprire un ristorante, senza più fare rientro a Roma, contribuendo a distanza e saltuariamente, al solo mantenimento dei due figli (doc. 30).

A ciò deve aggiungersi che tutte le ricerche effettuate a nome dell'odierna istante presso la Centrale di Allarme Interbancaria (doc. 31), la Centrale dei Rischi Banca d'Italia (doc. 32), il sistema CRIF di informazioni creditizie (doc. 33) sono tutte risultate negative, come negativi sono risultati anche i Certificati del Casellario Giudiziale (doc. 34) e dei Carichi pendenti (doc. 35) oltre al Certificato negativo rilasciato dal Tribunale Civile di Roma circa l'assenza di procedure esecutive pendenti nei confronti dell'odierna istante (doc. 36). Il Gestore nella propria relazione previa verifica ha, altresì, attestato che con l'Agenzia delle Entrate Riscossione risulta una esposizione debitoria pari a zero. In particolare per la provincia di [REDACTED] e di [REDACTED] non risultano documenti e/o cartelle e/o avvisi ancora non pagati o pagati parzialmente a partire dall'anno 2000 (si precisa che dalla documentazione estratta qui allegata si evince che le cartelle nn. [REDACTED] notificata il 04/09/2010, [REDACTED] e [REDACTED] notificate il 29/04/2011, nonché le cartelle nn. [REDACTED] notificate il 22/06/2007, [REDACTED] e [REDACTED] risultano essere state sgravate dall'Agente della Riscossione).

L'analisi del cassetto fiscale condotta dal Gestore non ha evidenziato l'esistenza di comunicazioni d'irregolarità così come nei dati di registro non risultano stipulati atti negli ultimi cinque anni (doc. 37).

Da ciò si evince come la condotta posta in essere dalla sig.ra [REDACTED], nei confronti dell'unico predetto creditore ed in particolare nella gestione della crisi del sovraindebitamento, oggetto del presente giudizio, sia stata assolutamente diligente nonché

caratterizzata dall'assenza di atti in frode al creditore, tale da poter essere ritenuta meritevole di essere ammessa alla presente procedura di "piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore", con conseguente omologa dello stesso, per le sopracitate motivazioni "non prevedibili" che hanno portato la medesima a trovarsi nella situazione di difficoltà economica come sopra descritta.

Come anche indicato dal Gestore nella propria relazione le ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni della signora [REDACTED] sono da ricercarsi, infatti, nella sproporzione tra le risorse finanziarie disponibili, le spese occorrenti al sostentamento del proprio nucleo familiare e l'esposizione debitoria con l'unico suo creditore Università [REDACTED]. Il Gestore stesso ha affermato che *"la signora [REDACTED] non possiede beni prontamente liquidabili e l'importo mensile ricevuto a titolo di reddito di cittadinanza non risulta neanche sufficiente a coprire le spese mensili occorrenti per il sostentamento del nucleo familiare"*, tanto che la stessa ha dichiarato di ricevere un importante aiuto economico dal padre sig. [REDACTED], pensionato.

Nella relazione il Gestore ritiene, altresì, che "l'attuale incapacità di onorare il proprio debito è spiegata anche dallo status intermittente di "occupazione" in cui versa la signora [REDACTED] sin da quando il marito ha deciso di lasciare la famiglia e di trasferirsi presso [REDACTED]; la signora [REDACTED] infatti trovatasi costretta a rientrare nel mercato del lavoro all'età di 49 anni e con due figli piccoli da crescere da sola non è riuscita a trovare una collocazione stabile nel mondo del lavoro (se non prima), tanto che oggi, e sin dal mese di ottobre 2020, le è stato riconosciuto il beneficio del reddito di cittadinanza".

Da ultimo, ad ulteriore riprova dello stato di indigenza e difficoltà in cui versa la signora, vi è che nella presente procedura la stessa ha fatto ricorso al gratuito patrocinio per quanto concerne l'assistenza legale dello scrivente procuratore.

Si ribadisce, infine, che detto debito è maturato a seguito di un errore commesso dall'Università la quale difatti, nonostante l'istanza della sig. [REDACTED] di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time venisse disposta senza la fissazione di alcun limite temporale, collocava la stessa in regime di part-time limitata al periodo dal 01/07/1996 al 30/06/1998 con la conseguenza che a causa di tale errore la stessa a

decorrere dal 01/07/1998 e fino all'anno 2005, ha percepito la retribuzione per intero pur prestando servizio in regime di part-time.

Da ultimo, sempre in merito alla meritevolezza dell'odierna richiedente, si rappresenta che lo stesso Gestore, considerate le cause dell'indebitamento ed il connesso riepilogo delle vicende personali e familiari che la signora [REDACTED] ha riferito di aver affrontato in questi anni, è giunta alla conclusione che la stessa *“non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

In merito alla sostenibilità e fattibilità del presente piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore lo stesso Gestore Avv. Silvia Volpicelli, deducendo espressamente che *“la documentazione depositata dalla signora [REDACTED] a corredo della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, nonché quella consegnata al sottoscritto gestore ed allegata alla presente relazione, è risultata essere completa ed attendibile”* ha, altresì, attestato che il piano esposto, su cui si basa la proposta *“risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della debitrice e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione, sia pure parziale, dei creditori, mediante apporto di finanza esterna con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'alternativa liquidatoria”*.

Per tutto quanto sopra esposto e rappresentato, la sig.ra [REDACTED], come in epigrafe rappresentata e difesa in virtù anche di delibera di ammissione al gratuito patrocinio deliberata dal COA Roma, facendo proprie tutte le considerazioni e valutazioni espresse dal Gestore della Crisi avv. Silvia Volpicelli nella relazione allegata

CHIEDE

“Che codesto Ill.mo Giudice verificata la presenza dei requisiti di legge, valutata la proposta sopra riportata, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, Voglia, previa verifica di ammissibilità, in via preliminare disporre con decreto la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni a cura dell'OCC a tutti i creditorie successivamente, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, Voglia omologare con sentenza il piano ai sensi dell'art. 70 CCII e dichiarare chiusa la procedura.

Vorrà, inoltre, *preliminarmente* disporre ai sensi dell'art. 70 co. 4 CCII il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della signora [REDACTED] e/o altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

In via istruttoria, si allega la seguente documentazione:

- 1) Istanza di avvio di procedura di composizione del sovraindebitamento presso OCC Forense di Roma prot. [REDACTED] con elenco creditori e cespiti attivi;
- 2) Relazione del gestore della crisi con allegata documentazione;
- 3) Delibera n. [REDACTED] del 04/03/2021 di ammissione della signora [REDACTED] al patrocinio a spese dello stato del COA di Roma;
- 4) Decreto inammissibilità Proc.to rg [REDACTED];
- 5) Atto di precetto;
- 6) Opposizione D.I. n. 2535/10 – r.g. 6169/19;
- 7) Sentenza Trib. Roma n. 4226/20 del 07/07/20;
- 8) Estratto INPS Reddito di cittadinanza del 25/02/22;
- 9) Dichiarazione sostitutiva atto notorio su Separazione di fatto dal marzo 2016;
- 10) Stato Famiglia;
- 11) Dichiarazione sostitutiva atto notorio su Unico creditore Università [REDACTED];
- 12) Certificazioni Uniche 2019, 2020, 2021 e 2022;
- 13) Dichiarazione 730/21;
- 14) Attestazione ISEE 2022;
- 15) Saldo Carta Postepay;
- 16) Movimenti Carta Postepay;
- 17) Estratto conto 2016;
- 18) Estratto conto 2017;
- 19) Estratto conto 2018;
- 20) Estratto conto 2019 sino alla chiusura;
- 21) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio su conti correnti/titoli/depositi;
- 22) Visura catastale immobile [REDACTED];
- 23) Valutazione commerciale Immobile di proprietà;

- 24) Nota di trascrizione atto di donazione a favore signora [REDACTED];
- 25) Visura PRA;
- 26) Dichiarazione fratello Bevilacqua comodato immobile [REDACTED];
- 27) Contratto locazione immobile [REDACTED];
- 28) Dichiarazione sostitutiva atto notorio locazione immobile;
- 29) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio su elenco spese mensili necessarie al mantenimento del nucleo familiare;
- 30) Dichiarazione sostitutiva atto notorio su Separazione di fatto dal marzo 2016;
- 31) Risposta Centrale Allarme Interbancaria Banca d'Italia;
- 32) Risposta Centrale rischi Banca d'Italia;
- 33) Risposta CRIF;
- 34) Certificato Casellario giudiziale;
- 35) Certificato carichi pendenti;
- 36) Certificato Tribunale Civile Roma negativo procedure esecutive;
- 37) Cassetto fiscale Agenzia Entrate Riscossione;
- 38) Visura Catasto storica per immobile;
- 39) Visura Catasto attuale per soggetto;
- 40) Ispezione ipotecaria per immobile;
- 41) Ispezione ipotecaria per soggetto;
- 42) Estratto conto previdenziale;

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, entro il termine che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetta al contributo fisso nella misura di € 98,00, con la precisazione che la parte è stata ammessa al gratuito patrocinio.

Con salvezza di ogni diritto.

Roma 19/10/2022

Avv. Giuseppe De Santis

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Fallimentare
Procedimento unitario n. r.g. 202-1/2022
Giudice Dott. Genna Marco

Per la sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED], (C.F. [REDACTED]),
ivi elettivamente domiciliata alla Via Magna Grecia n. 39 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
De Santis, C.F. DSNNGPP74C19F979P, pec: giuseppedesantis@ordineavvocatiroma.org, che
la rappresenta e difende giusta procura in atti

NOTA INTEGRATIVA DI DEPOSITO

Con provvedimento reso dall'Ill.mo Giudicante in data 04/11/2022 e notificato dalla
cancelleria in data 10/11/2022, quest'ultimo assegnava alla ricorrente il termine di giorni 15
per apportare, al piano di ristrutturazione, le modifiche e le integrazioni necessarie oltre che
per la produzione di nuovi documenti.

In particolare l'Ill.mo Giudice adito rilevato che la proposta di ristrutturazione dei debiti
avanzata dalla sig.ra [REDACTED] prevede il pagamento di un solo debito, nei confronti
dell'Università [REDACTED] in un'unica soluzione ed entro un mese dall'omologa da
parte di un soggetto terzo garante (il padre della debitrice, Sig. [REDACTED]),
richiedeva alla ricorrente il deposito di nuova documentazione idonea a dimostrare le attuali
condizioni economiche e finanziarie del padre nonché il deposito di una dichiarazione formale
di impegno e assunzione del sig. [REDACTED] di corrispondere la provvista necessaria
per l'esecuzione del piano di ristrutturazione, oggetto del presente giudizio, oltre ad una
dichiarazione di impegno, sempre di quest'ultimo, circa il versamento del canone di locazione
relativo al contratto di affitto dell'immobile sito a [REDACTED]

Il Giudice inoltre, ritenendo inadeguata la relazione di stima effettuata sull'immobile sito in
[REDACTED] ([REDACTED]) alla Via [REDACTED] n. [REDACTED], di cui la sig.ra [REDACTED] risulta oggi detenere la
quota del 50% del diritto di nuda proprietà, redatta dal Geom. [REDACTED], fratello
della odierna ricorrente, chiedeva nuova e più dettagliata relazione di stima.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, lo scrivente procuratore a seguito dell'incontro svoltosi
tra i sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] innanzi all'Avv. Silvia Volpicelli, quale gestore
nominato dall'OCC Forense di Roma nel procedimento n. [REDACTED], con le presenti note
integrative deposita la documentazione richiesta e precisa in aggiunta a tutte le ulteriori
deduzioni già formulate nel ricorso introduttivo cui si riporta, quanto segue.

1) Attuali condizioni economiche e finanziarie del sig. [REDACTED].

Relativamente a tale circostanza evidenziata dall'Ill.mo Signor Giudice lo scrivente procuratore ha provveduto ad inviare all'Avv. Silvia Volpicelli, quale Gestore della Crisi, l'ulteriore documentazione attestante la capacità patrimoniale e la solvibilità del sig. [REDACTED], quale soggetto terzo finanziatore della proposta presentata dalla di lui figlia signora [REDACTED], ed in particolare.

- Cedolino pensione sig. [REDACTED] (doc. 1);
- C.U. 2022 del sig. [REDACTED] (doc. 2);
- Estratto conto corrente Banca [REDACTED] al 30/09/2022 di [REDACTED] (doc. 3);
- Estratto conto corrente Banca [REDACTED] al 30/09/2022 cointestato [REDACTED] e [REDACTED] (doc. 4);
- Dichiarazione di impegno del sig. [REDACTED] al versamento della somma necessaria all'esecuzione del piano di ristrutturazione proposto dalla figlia (doc. 5);

Dall'esame della documentazione come sopra precisata, è possibile appurare che il sig. [REDACTED] risulta essere titolare di trattamento pensionistico sin dal 01/02/1999 e percepisce una pensione lorda mensile di € 1.164,21, come da cedolino allegato relativo all'ultimo pagamento effettuato dall'INPS in data 02/11 u.s. (doc. 01) e che nell'anno di imposta 2021 risulta aver percepito un reddito pensionistico lordo di € 14.881,62, come risulta dalla verifica della Certificazione Unica 2022 allegata (doc. 2).

Il sig. [REDACTED] ha, altresì, fornito copia dell'ultimo estratto conto disponibile relativo al conto corrente bancario a lui intestato, n. [REDACTED] acceso presso Banca [REDACTED], che mostra alla data del 30/09/22 un saldo contabile di € [REDACTED], con giacenza media per l'anno 2021 di € [REDACTED] (doc. 3), oltre all'ultimo estratto conto disponibile relativo al conto corrente bancario cointestato con la di lui sorella, signora [REDACTED], n. [REDACTED] acceso sempre presso Banca [REDACTED], che alla data del 30/09/22 presenta un saldo contabile pari ad € [REDACTED], con una giacenza media per l'anno 2021 di € [REDACTED] (doc. 4), sul quale risulta anche l'accredito della pensione da egli percepita.

Dall'esame della suddetta documentazione pensionistica e bancaria non può revocarsi in dubbio, pertanto, che quest'ultimo ha incontrovertibilmente la capacità patrimoniale per garantire l'esatta esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti come proposto dalla figlia sig.ra [REDACTED], essendo le somme depositate sui predetti conti correnti di gran lunga maggiori rispetto alla somma che il sig. [REDACTED] si è obbligato a pagare per dare esecuzione al piano proposto dalla figlia.

Ed inoltre si rileva altresì come detto pagamento non conduca ad alcun deterioramento della situazione patrimoniale attuale del terzo pagatore.

A ciò deve aggiungersi che il sig. [REDACTED] con formale dichiarazione scritta di conoscenza e di impegno, del 11/11/2022, ha assunto l'obbligo di corrispondere l'intera provvista necessaria per l'esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti presentato dalla figlia e per l'effetto l'obbligo di corrispondere la somma di € 6.500,00 (oltre le spese vive da quantificarsi a cura dell'OCC) in unica soluzione entro un mese dall'eventuale omologa, con la precisazione che l'importo di € 674,54 risulta già essere stato corrisposto all'OCC a titolo di acconto.

Il sig. [REDACTED] può quindi dirsi terzo soggetto finanziatore del piano proposto dalla ricorrente.

2) Contratto di locazione immobile di [REDACTED]

Con riferimento al versamento degli oneri relativi al contratto di locazione dell'immobile sito in [REDACTED], il sig. [REDACTED] ha fornito una dichiarazione di impegno e conoscenza del predetto contratto di locazione stipulato tra la sig.ra [REDACTED] e i signori [REDACTED] e [REDACTED] per la durata di un anno al canone annuo complessivo di € 3.000,00, precisando di aver corrisposto, per conto della figlia, la somma di € 1.500,00 in contanti alla data della stipula con l'ulteriore impegno formale a corrispondere direttamente ai locatori il saldo di € 1.500,00 entro la data contrattuale del 28/02/2023, obbligandosi a fare fronte ad ogni altra obbligazione pecuniaria scaturente a carico della conduttrice dal suddetto rapporto locatizio confermando le motivazioni di tale scelta di consentire ai propri nipoti di poter godere di qualche periodo di vacanza in montagna, necessario per la loro crescita sana, considerato altresì il non elevato importo pattuito per il canone (doc. 6).

A tal proposito dall'estratto del conto corrente bancario intestato al sig. [REDACTED] depositato (cfr. doc. 3) si evincono tre prelievi differenti di € 500,00 ciascuno da uno sportello bancomat di [REDACTED] a dimostrazione dell'avvenuto effettivo pagamento da parte del sig. [REDACTED] dell'importo di € 1.500,00, come peraltro da egli già affermato.

Da ciò ne consegue che la signora [REDACTED] non risulta aver sborsato alcuna somma di tasca propria e conseguentemente è ragionevole affermare che alcuna somma può considerarsi sottratta al creditore Università [REDACTED], posto che i canonianticipati pari ad € 1.500,00 risultano essere stati corrisposti dal padre di lei, sig. [REDACTED], che si è altresì assunto l'onere di corrispondere anche quelli a scadere.

3) Stima Immobile [REDACTED].

La signora [REDACTED] ha prodotto una nuova relazione di stima a firma del Geom. [REDACTED] [REDACTED] (doc. 8) la quale, successivamente all'accesso in loco eseguito, valuta l'intera nuda proprietà dell'immobile di mq 42 circa, sito nel paese di [REDACTED], acirca 800 mt dalla statale [REDACTED] e a [REDACTED] km da [REDACTED], nella misura di € 13.500,00. Poiché come già ampiamente riferito l'odierna istante è nuda proprietaria nella misura del 50% dell'intero, il valore patrimoniale della quota ammonta ad €. 6.500,00.

Per tutto quanto sopra e tutto quant'altro già sostenuto nel ricorso introduttivo al cui contenuto integralmente si riporta, lo scrivente procuratore si associa alle conclusioni riportate dall'Avv. Silvia Volpicelli nella propria relazione integrativa che si deposita, insistendo nella richiesta di omologazione del piano di ristrutturazione siccome depositato dalla sig.ra [REDACTED] [REDACTED].

Si deposita, altresì, istanza di liquidazione degli onorari allo scrivente quale difensore della sig.ra [REDACTED] (doc. 9), ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Roma n. [REDACTED] del 04/03/2021.

Si deposita, infine, l'integrazione alla relazione particolareggiata a firma dell'Avv. Silvia Volpicelli.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Cedolino Inps pensione sig. [REDACTED];
- 2) C.U. 2022 del sig. [REDACTED];
- 3) Estratto conto corrente Banca [REDACTED] al 30/09/2022 di [REDACTED];
- 4) Estratto conto corrente Banca [REDACTED] al 30/09/2022 cointestato [REDACTED] / [REDACTED];
- 5) Dichiarazione di impegno del sig. [REDACTED] al versamento della somma necessaria all'esecuzione del piano di ristrutturazione;
- 6) Dichiarazione di impegno del sig. [REDACTED] versamento oneri contratto locazione immobile [REDACTED];
- 7) Carta d'identità sig. [REDACTED];
- 8) Perizia tecnica immobile [REDACTED] – Geom [REDACTED];
- 9) Istanza liquidazione patrocinio spese Stato.

Roma 23/11/2022

Avv. Giuseppe De Santis

TRIBUNALE DI ROMA

Sezione Fallimentare Procedimento unitario n. 202-1/2022 Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Giudice: Dott. Marco Genna

Integrazione alla Relazione Particolareggiata ai sensi dell'art. 68 CCII del 10/10/2022

in ordine alla Proposta di Ristrutturazione dei debiti del consumatore
formulata dalla signora [REDACTED]
con l'ausilio dell'Avv. De Santis

GESTORE DELLA CRISI: AVV. SILVIA VOLPICELLI

La sottoscritta Avv. Silvia Volpicelli, codice fiscale VLPSLV76L58H501I, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma al n. A33578, con studio in Roma, alla via Padre Giovanni Antonio Filippini 109, indirizzo PEC: silviavolpicelli@ordineavvocatiroma.org, tel. 06/52208228 – cell. 3286628996, quale Gestore della crisi nominato al fine di valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento richiesta dalla Sig.ra [REDACTED], nata a Roma il 01/07/1967 ed ivi residente al [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], tale nominata con provvedimento dall'OCC Forense di Roma del 09/04/2021 nel procedimento recante il n. prot. 40/2021,

FACENDO SEGUITO

al provvedimento reso dal Giudice Dott. M. Genna in data 04/11/2022 comunicato dalla cancelleria in data 10/11/2022 mediante cui veniva assegnato alla ricorrente il termine di giorni 15 per apportare al piano e alla proposta le modifiche e le integrazioni necessarie e per produrre nuovi documenti (*all. 01*),

PREMESSO

che immediatamente la scrivente contattava il legale della signora [REDACTED], Avv. Giuseppe De Santis, invitando a formalizzare un incontro con la signora [REDACTED] e con il di lei padre sig. [REDACTED] al fine di raccogliere nuovi documenti e informazioni come richiesto dall'Ill.mo Giudice invitando altresì la signora [REDACTED] a produrre una nuova relazione di stima dell'immobile sito in [REDACTED], di cui la stessa risulta oggi detenere la quota del 50% del diritto di nuda proprietà.

L'Avv. Giuseppe De Santis in data 21/11/2022 provvedeva ad inoltrare:

- dichiarazione di impegno del sig. [REDACTED] al versamento della somma necessaria all'esecuzione del piano di ristrutturazione proposto dalla figlia;
- dichiarazione di impegno del sig. [REDACTED] relativamente al contratto di locazione sottoscritto dalla figlia in data 24/07/2022;
- cedolino pensione sig. [REDACTED];
- ultimo estratto conto corrente Banca [REDACTED] al 30/09/2022 di [REDACTED];
- ultimo estratto conto corrente Banca [REDACTED] al 30/09/2022 cointestato [REDACTED] e [REDACTED];
- CU 2022 del sig. [REDACTED];
- Relazione di stima del 16/11/2022 con allegate fotografie e planimetria.

DEPOSITA

la presente integrazione alla relazione particolareggiata del 10/10/2022 resa ex art. 68 CCII nel procedimento rg 202-1/2022 relativo al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dalla signora [REDACTED] con l'ausilio dell'Avv. Giuseppe De Santis.

1. SUL SOGGETTO TERZO FINANZIATORE DEL PIANO e SULLA SUA CAPACITA' ECONOMICA

Relativamente alla circostanza evidenziata dall'Ill.mo Signor Giudice secondo cui *"la relazione dell'OCC non ha valutato la mancanza di una dichiarazione formale di impegno o di assunzione dell'obbligo di corrispondere la provvista necessaria per l'esecuzione del piano di ristrutturazione da parte del sig. [REDACTED] che non ha sottoscritto la domanda (e quindi a rigore non può essere individuato quale assunto del piano) né ha valutato la capacità patrimoniale e la solvibilità del terzo finanziatore"*, la sottoscritta quale Gestore della Crisi ha esaminato e attentamente valutato l'ulteriore documentazione inviata dall'Avv. Giuseppe De Santis attestante la capacità patrimoniale e la solvibilità del sig. [REDACTED] quale soggetto terzo finanziatore dell'aproposta presentata dalla di lui figlia signora [REDACTED].

In particolare, dall'esame della documentazione sopra meglio precisata, è stato possibile appurare che il sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] in data [REDACTED] ed ivi residente alla Via [REDACTED], risulta titolare di

trattamento pensionistico sin dal 01/02/1999 e percepisce una pensione lorda mensile di [REDACTED], come da cedolino allegato relativo all'ultimo pagamento effettuato dall'INPS in data 02/11 u.s. (all.02).

Dalla verifica della Certificazione Unica 2022 il sig. [REDACTED] nell'anno di imposta 2021 risulta aver percepito un reddito pensionistico lordo di € [REDACTED] (all. 03).

Il sig. [REDACTED] per il tramite dell'Avv. De Santis ha poi fornito copia dell'ultimo estratto conto disponibile relativo al conto corrente bancario a lui intestato n. 00289/1000/7021 acceso presso Banca [REDACTED], che mostra alla data del 30/09 u.s. un saldo contabile di € [REDACTED] (all.04).

Ugualmente ha fornito l'ultimo estratto conto disponibile relativo al conto cointestato con la di lui sorella, signora [REDACTED] (zia della ricorrente), n. [REDACTED] acceso sempre presso Banca [REDACTED] che alla data del 30/09 u.s. presentava un saldo contabile pari ad € [REDACTED], e per il quale deve presumersi la proprietà per quote uguali e quindi del 50% nei rapporti tra cointestatori (all. 05). Su detto conto risulta l'accredito della pensione del sig. Bevilacqua, come si evince dai movimenti ivi descritti (cfr pagina 2 all. 05).

Gli estratti conto visionati e relativi al periodo 30/06/2022-30/09/2022 relativi ai conti correnti, intestati e cointestati al sig. [REDACTED], attestano che quest'ultimo ha la capacità patrimoniale per garantire l'esatta esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla di lui figlia signora [REDACTED]. La somma depositata sui conti correnti a lui riferibili (sia pure alla data del 30/09 u.s.) è infatti largamente superiore alla somma che il sig. [REDACTED] si è obbligato a pagare per dare esecuzione al piano proposto dalla figlia. E' poi presumibile ritenere che qualora il piano venga omologato, sino alla data per la sua esecuzione, il sig. [REDACTED] incasserà anche la pensione di dicembre (e con essa la tredicesima) e probabilmente anche gennaio con la conseguenza che vi sarà un ulteriore incremento delle somme giacenti sui conti correnti. Inoltre, a maggior riprova della attestata solvibilità del sig. [REDACTED], si evidenzia che nello stesso estratto conto relativo al rapporto di conto corrente cointestato alla signora [REDACTED] (zia della ricorrente) è indicata una giacenza media per l'anno 2021 di € [REDACTED], mentre nel conto corrente intestato al solo sig. Bevilacqua la giacenza media per l'anno 2021 è pari ad € [REDACTED].

Si rappresenta altresì che il sig. ██████████ con espressa dichiarazione scritta di impegno datata 11/11/2022 ha assunto l'obbligo di corrispondere l'intera provvista necessaria per l'esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dalla figlia e per l'effetto l'obbligo di corrispondere la somma di € 6.500,00 (oltre le spese vive da quantificarsi a cura dell'OCC) in unica soluzione entro un mese dall'eventuale omologa, con la precisazione che l'importo di € 674,54 risulta già essere stato corrisposto all'OCC a titolo di acconto (all. 06). Il sig. ██████████ può quindi dirsi terzo soggetto finanziatore del piano proposto dalla ricorrente.

2. SUL CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 24/07/2022

In riferimento invece alla circostanza evidenziata dall'Ill.mo Signor Giudice secondo cui *“la relazione dell'OCC ha inoltre pedissequamente recepito l'indicazione fornita dalla debitrice (per il tramite di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) in merito al sostentamento degli oneri del contratto di locazione per finalità turistiche dell'immobile sito in ██████████, stipulato il 24.07.2022 e della durata di un anno, da parte del sig. ██████████.”* ed alla circostanza che *“si sarebbero invero dovuti acquisire riscontri obiettivi in merito al sostentamento dell'obbligo negoziale da parte del soggetto terzo o quanto meno una dichiarazione impegnativa di quest'ultimo, in mancanza dei quali appare dubbia la non immeritevolezza della ricorrente”* si rappresenta quanto segue.

Il sig. Bevilacqua ha fornito dichiarazione di impegno e conoscenza del contratto di locazione avente ad oggetto immobile sito in ██████████ alla Via ██████████ stipulato tra la di lui figlia e i signori ██████████ per la durata di un anno al canone annuo complessivo di € 3.000,00. Nella propria dichiarazione datata 11/11/2022 il sig. ██████████ riferisce di aver corrisposto per conto della figlia alla data della stipula la somma di € 1.500,00 in contanti e si impegna altresì formalmente a corrispondere direttamente ai locatori il saldo della locazione di € 1.500,00 entro la data contrattuale del 28/02/2023 obbligandosi ad *“ogni altra obbligazione pecuniaria scaturente a carico della conduttrice del suddetto rapporto locatizio”*. Il sig. ██████████ addirittura si dichiara *“disposto a saldare detta somma anche prima della data indicata in contratto e nei termini che il Tribunale Vorrà indicare in modo che la figlia non risulti debitrice di alcuna somma nei confronti dei locatori”*. Con riferimento alle motivazioni della stipula del contratto di locazione turistica da parte della signora ██████████, si intende precisare che il sig. ██████████ ha altresì

confermato di aver preso la decisione di aiutare la figlia, assumendosi ogni onere economico scaturente dal contratto, *“al fine di consentire ai propri nipoti, visto che i genitori sono separati e considerato il totale disinteresse manifestato dal padre nei loro confronti nonché l'attuale situazione economica della propria figlia, di poter godere di qualche periodo di vacanza in montagna, necessario per la loro crescita sana, considerato altresì il non elevato importo pattuito per il canone”*(all. 07).

Quanto dichiarato dal sig. ██████████ nel documento che si allega alla presente relazione sembrerebbe fugare ogni dubbio circa una eventuale immeritevolezza della ricorrente per effetto della stipula di un contratto di locazione per finalità turistiche. Sul punto occorre infatti considerare e precisare quanto segue:

- per effetto di detto contratto la signora ██████████ non risulta aver sborsato alcuna somma di tasca propria (né avrebbe potuto considerato che la sua unica entrata è il reddito di cittadinanza) e conseguentemente è ragionevole affermare che alcuna somma può considerarsi sottratta al creditore Università ██████████ ██████████, posto che i canoni anticipati pari ad € 1.500,00 risultano essere stati corrisposti dal padre di lei, sig. ██████████ che si è altresì assunto l'onere di corrispondere anche quelli a scadere;
- la motivazione che ha spinto la ricorrente ed il padre di lei, quale soggetto finanziatore, non può ritenersi immeritevole posto che entrambi hanno così agito esclusivamente per tutelare al meglio il benessere dei piccoli ██████████ ██████████ assicurando loro, a basso impatto economico, un luogo di vacanza, anche considerata la difficile situazione familiare come meglio descritta nella relazione datata 10/10 u.s..

3. SULLA STIMA DELL'IMMOBILE

Infine con riferimento alla circostanza rilevata dall'Ill.mo Signor Giudice secondo cui la stima dell'immobile di cui la signora ██████████ detiene una quota del 50% del diritto di nuda proprietà sito in ██████████ *“appare del tutto inadeguata sia perché trattasi di una stima sintetica a vista sia perché risulterebbe effettuata dal fratello della debitrice ██████████ ██████████, soggetto evidentemente non indifferente all'esito della presente procedura”* si rappresenta quanto segue.

La signora ██████████ ha prodotto una nuova relazione di stima a firma del Geom. ██████████ datata 16/11/2022 (all. 08) che valuta l'intera nuda proprietà dell'immobile nella misura di € 13.500,00 (arrotondato), con la

conseguenza che il valore della quota della signora [REDACTED] è da ritenersi stimata in € 6.750,00. Si ricorda che trattasi di immobile di mq 42 circa, sito nel paese [REDACTED], a circa 800 mt dalla statale [REDACTED]. Il Geom. [REDACTED] nella propria valutazione ha preso a riferimento i valori OMI al primo semestre 2022 per gli attigui Comuni di [REDACTED] (in quanto non risultano espressi quelli per il Comune [REDACTED] “almeno per gli ultimi 5 semestri”) che variano tra € 400 ed € 550 mq, e riferisce di aver effettuato ricerche anche tra gli annunci pubblicitari immobiliari “senza però trovare immobili di analoga tipologia”. Ha altresì considerato nella stima che trattasi di bene facente parte di un aggregato storico in muratura a sacco con altezza media dei soffitti pari a mt 2,30 e quindi con requisiti inferiori ai minimi previsti dagli standard dei regolamenti Edilizi (per altezza e superficie), specificando altresì l’assenza allo stato dell’impianto di riscaldamento, adottando per tali motivazioni i valori OMI sopra descritti al minimo. Inoltre avendo l’usufruttuaria un’età di 86 anni, è stato applicato un coefficiente del 80% sul valore complessivo come da coefficienti approvati con Decreto del Ministero Economia e Finanza del 20/12/2019.

Riepilogando:

Valore stimato dell'intera nuda proprietà dell'immobile	Valore quota posseduta da [REDACTED] pari al 50% della nuda proprietà	Importo proposto ai creditori al lordo delle spese dell'OCC
€ 13.500,00	€ 6.750,00	€ 6.500,00

Il piano proposto dalla signora [REDACTED] con la messa a disposizione della somma di € 6.500,00, di cui € 5.150,92 all’unico creditore ed il residuo per le spese in prededuzione (compenso OCC oltre a spese vive da quantificarsi) appare certamente più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria posto che il valore della quota di nuda proprietà della ricorrente è stato stimato in € 6.750,00.

Nell’ipotesi liquidatoria infatti innanzitutto andrebbero considerate le spese da sostenere per il giudizio endoesecutivo (avendo la signora [REDACTED] la sola quota del 50% del diritto di nuda proprietà) in prededuzione sull’eventuale ricavato unitamente a quelle funzionali alla vendita (custode, esperto stimatore, professionista delegato alla vendita), senza dimenticare i ribassi d’asta che rendono assai incerta la percentuale di soddisfacimento del creditore. Tanto

che, pur essendosi procurato il titolo sin dal 2010, l'unico creditore Università [REDACTED] non ha mai promosso alcuna azione esecutiva immobiliare su detto bene, evidentemente ritenendola antieconomica per le ragioni di cui sopra. L'ipotesi liquidatoria non appare quindi conveniente mentre un'eventuale omologazione del piano proposto consentirebbe invece un soddisfacimento certo, sia pure parziale ed in misura molto ridotta (pari al 6,86% del credito vantato) ma presumibilmente superiore rispetto a quanto si ricaverebbe dall'alternativa liquidatoria.

Allo stato l'apporto di finanza esterna da parte del padre sig. [REDACTED] [REDACTED] appare essere l'unica soluzione possibile per conseguire il soddisfacimento, sia pure parziale, dell'unico creditore, considerato sia lo scarso valore del bene immobile di cui la richiedente risulta possedere solo una quota del diritto di nuda proprietà sia la circostanza che la stessa ad oggi, ormai ultracinquantenne, risulta essere priva di occupazione e che la somma che le viene riconosciuta a titolo di reddito di cittadinanza non copre neanche le spese minime necessarie al sostentamento del proprio nucleo familiare.

4. RIEPILOGO DEL PIANO PROPOSTO

Si riepiloga il piano proposto dalla signora [REDACTED] già indicato nella relazione particolareggiata datata 20/10/2022.

In particolare si ribadisce che la signora Donatella Bevilacqua con l'ausilio del proprio legale, Avv. Giuseppe De Santis, ha proposto un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che prevede il pagamento in un'unica soluzione dell'unico debito falcidiato nell'arco di un mese dall'eventuale omologa. La ricorrente ha proposto infatti:

- **il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione**, costituiti esclusivamente dal compenso dell'OCC pari a complessivi € 1.349,08 oltre le spese da questo sostenute o da sostenere per la procedura come da preventivo regolarmente sottoscritto dalla richiedente e dall'assuntore signor [REDACTED] [REDACTED] in data 21/04/2022; si precisa che l'importo è stato calcolato ai sensi del DM 202/2014 e dal DM 30/2012 nonché ai sensi dell'art. 14 del Regolamento dell'OCC Forense di Roma; il preventivo prevede infatti un acconto del 50% di € 674,54 ed il residuo pari ad € 674,54 oltre spese vive occorse e occorrente da considerarsi tra le spese in prededuzione nel piano; l'OCC ha già ricevuto la somma di € 674,54 in data 06/08/2022 a titolo di acconto pertanto il residuo da corrispondere a saldo è pari ad € 674,54 oltre spese da

sostenersi in virtù dell'eventuale omologa del piano; con riferimento all'onorario dell'Avv. Giuseppe De Santis che ha assistito la signora ██████ nella procedura di sovraindebitamento, si precisa che la stessa con delibera del 04/03/2021 n. 1380/2021 è stata ammessa al patrocinio a spese dello stato, e conseguentemente il relativo compenso non viene inserito nelle spese in prededuzione rimanendo a carico dello Stato previa liquidazione del compenso da parte del Giudice.

- pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura di circa il 6,86%, dell'unico creditore chirografario ovvero Università ██████ e precisamente versamento della somma di € 5.150,92.

Riassumendo:

Creditori	Causale	Credito	Importo proposto	%	Importo versato	Importo da versare
OCC Forense di Roma	compenso	€ 1.394,08 oltre spese vive	€ 1.394,08 oltre spese vive	100	€ 674,54	€ 674,54
█████ Università █████	Decreto ingiuntivo e sentenza	€ 75.070,88	€ 5.150,92	6,86	-	€ 5.150,92
			€ 6.500,00 oltre spese vive OCC		€ 674,54	€ 5.825,46

La signora ██████ ha proposto che tale debitoria verrà onorata interamente tramite l'apporto finanziario esterno di un familiare, e precisamente del padre della ricorrente, sig. ██████, pensionato, nato ██████ in data ██████, che infatti ha confermato mediante apposita dichiarazione datata 11/11/2022 di essere disposto a pagare entro un mese dalla data dell'omologa del piano a mezzo bonifico bancario e/o assegno circolare la complessiva somma di € 6.500,00, al lordo del compenso dell'OCC (e di cui quindi € 674,54 già versate in data 06/08/2022 a titolo di acconto), oltre spese vive documentate della procedura che verranno quantificate dall'OCC Forense di Roma. Non risultano ulteriori somme residue da mettere a disposizione della presente procedura considerato che le entrate della ricorrente si sostanziano unicamente nel reddito di cittadinanza.

5. CONCLUSIONI

Le indagini suppletive effettuate su invito del Giudice volte a verificare la capacità patrimoniale del sig. ██████████ hanno confermato, a parere della scrivente, che quest'ultimo quale soggetto terzo finanziatore del piano proposto dalla signora ██████████ è solvibile ed ha una capacità economica tale da garantire che il pagamento proposto dalla ricorrente possa essere effettuato entro un mese dell'eventuale omologa del piano in un'unica soluzione.

Il supplemento di verifica ha altresì permesso di confermare quanto in precedenza riferito dalla ricorrente ovvero che il sig. ██████████ ha altresì assunto l'onere di corrispondere ogni somma dovuta dalla figlia per effetto del contratto di locazione da lei sottoscritto in data 24/07/2022, addirittura quest'ultimo proponendosi di pagare il dovuto anche anticipatamente rispetto alla scadenza indicata in contratto se richiesto dal Tribunale.

Infine la relazione di stima dell'immobile prodotta dalla signora ██████████ a firma del Geom. ██████████ conferma che il valore dell'intera nuda proprietà dello stesso è pari ad € 13.500,00; conseguentemente detenendo la ricorrente la sola quota del 50% della nuda proprietà appare evidente la non convenienza dell'alternativa liquidatoria come sopra meglio precisato e come già riportato nella relazione datata 10/10/2022 in atti.

Conseguentemente la sottoscritta ribadisce quanto già indicato alla pagina n. 23 della relazione particolareggiata del 20/10/2022 che per comodità dell'Ill.mo Giudice si riporta integralmente: la sottoscritta *“ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO alla proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata dalla signora ██████████ e con ciò attesta che lo stesso risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della debitrice e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione, sia pure parziale, dei creditori, mediante apporto di finanza esterna, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'alternativa liquidatoria.”* Si resta a disposizione per qualsivoglia integrazione e/o chiarimento l'Ill.mo Signor Giudice dovesse ritenere necessario.

Con Osservanza.

Roma, lì 22/11/2022

Avv. Silvia Volpicelli

Il gestore della crisi

TRIBUNALE DI ROMA

Procedura O.C.C. FORENSE DI ROMA n. 40/2021

Istante: Sig.ra [REDACTED]

Professionista nominato a svolgere i compiti di Gestore nel Procedimento di cui sopra:

Avv. Silvia Volpicelli

Relazione del Gestore della Crisi

ai sensi dell'art. 68 del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dalla signora [REDACTED] con l'ausilio dell'Avv. Giuseppe De Santis

INDICE

1. DICHIARAZIONI PRELIMINARI
2. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
3. DATI ANAGRAFICI DELLA RICHIEDENTE
4. NUCLEO FAMILIARE
5. SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO
6. ELENCO DEI CREDITORI
7. REDDITO E PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE
8. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI (ART. 68 COMMA 2 LETT. A CCII)
9. RESOCONTO SULLA SITUAZIONE DEBITORIA, SULLA SOLVIBILITÀ ED ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL' INCAPACITA' DEL DEBITORIO DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE (ART. 68 COMMA 2 LETT. B CCII)
10. INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI NONCHE' DI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI
11. SINTESI DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE PROPOSTO DALLA RICORRENTE
12. VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA (ART. 68 COMMA 2 LETT C CCII)
13. INDICAZIONE PRESUNTA DEI COSTI DELLA PROCEDURA (ART. 68 COMMA 2 LETT D CCII)
14. INDICAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DEL DEBITORE AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 3 CCII
15. CONVENIENZA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE PROPOSTO RISPETTO AD ALTERNATIVE LIQUIDATORIE
16. CONCLUSIONI

1. Dichiarazioni preliminari

La sottoscritta Avv. Silvia Volpicelli, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma al n. A33578, con studio in Roma, alla via Padre Giovanni Antonio Filippini 109, indirizzo PEC: silviavolpicelli@ordineavvocatiroma.org, tel. 06/52208228 – cell. 3286628996,

premette che:

- in data 06/04/2021 la signora [REDACTED], nata a [REDACTED] in data [REDACTED] (c.f. [REDACTED]), ha presentato, per il tramite dell'Avv. Giuseppe De Santis, presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Roma la richiesta di avvio di procedura di composizione del Sovraindebitamento (prot. 8162/2021 del 07/04/2021) nella quale, dichiarando di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 della L. 3/2012 e di volersi avvalere di una delle procedure di cui alla sopra citata legge all'epoca vigente, chiedeva all'O.C.C. di avviare la procedura di gestione del sovraindebitamento;
- In data 09/04/2021 la sottoscritta è stata quindi incaricata dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento Forense di Roma ad assumere le funzioni di gestore nella procedura di sovraindebitamento presentata dalla Sig.ra [REDACTED] n. 40/2021;
- In data 21/04/2021 sono state effettuate le comunicazioni richieste dall'art. 8 comma 1 quinquies L. 3/12, all'epoca vigente, con messaggio di posta elettronica certificata all'Agente della Riscossione ed agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale della richiedente, ovvero l'Agenzia delle Entrate, il Comune di Roma ufficio risorse economiche, la Regione Lazio e l'Agenzia delle Entrate Riscossione;
- Per completezza di esposizione si rappresenta che in data 01/08/2022 la richiedente per il tramite del proprio avvocato aveva presentato al Tribunale di Roma proposta di piano del consumatore con allegata relazione particolareggiata che è stato dichiarato inammissibile del 06/09/2022 della Dott.ssa Coluccio in quanto *“il provvedimento richiesto non rientra in alcuna delle tipologie per la regolazione della crisi e dell'insolvenza riportate nel D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 poiché previsto dalla L.3/12”* e che *“il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza di cui al d.lgs 12 gennaio 2019, n. 14 (aggiornato con le modifiche apportate dal D,lgs. 17 giugno 2022 n. 83) è entrato in vigore in data 15 luglio ed ha sostituito i “Procedimenti della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio di cui alla l 3/12” ed infine rilevato*

che "l'art. 390 del d.lgs 12 gennaio 2019 n. 14 prevede che possano trovare definizione con l'applicazione della previgente disciplina di legge le sole istanze depositate prima della sua entrata in vigore che deve temporalmente fissarsi al 15 luglio 2022, come stabilito dall'art. 389". Conseguentemente la domanda e la stessa documentazione a corredo della precedente sono state aggiornate, esaminate e valutate alla luce della nuova disciplina delle procedure di sovraindebitamento disciplinate dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza. In particolare la debitrice, per il tramite dell'Avv. De Santis, ha quindi sottoposto alla scrivente la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del CCII predisposta con l'ausilio del proprio difensore.

Ciò premesso, la sottoscritta, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra dichiara e attesta che:

- è in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;
- non è legata al debitore o a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non è interdetta, inabilitata, fallita o condannata che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- non è coniuge, parente, affine entro il quarto grado del debitore;
- non è legata al debitore da rapporti di natura personale, professionale e patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- non ha prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro autonomo o subordinato in favore del debitore;
- il compenso dell'O.C.C. (non comprensivo dell'attività post-omologa) è stato determinato sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dal piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal consumatore ed è stato determinato mediante le tabelle previste dal DM 202/2014, accettato dalla signora [REDACTED] e dal di lei padre sig. [REDACTED], quale assessore, in data 21/04/2022 ed è stato incluso nella proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore tra i crediti in prededuzione.

2. Requisiti di ammissibilità

La sottoscritta ha esaminato mediante alcuni incontri, anche da remoto, con la debitrice e con il Suo advisor, avvocato Giuseppe De Santis, le possibili vie da esperire per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

È stata quindi analizzata la documentazione inerente ai debiti esibiti nonché le motivazioni adottate e sono stati ricevuti ulteriori documenti, oltre quelli depositati unitamente all'istanza,

onde pervenire alla puntuale ricostruzione della situazione economica finanziaria e patrimoniale della signora [REDACTED].

È stato accertato che ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi richiesti prima dall'art. 7 L. 3/2012 e successivamente dall'art. 69 CCII entrato in vigore in data 15/07/2022.

È stato quindi riscontrato che la debitrice risulta essere in stato di sovraindebitamento così come oggi definito dal comma 1 lett. c) dell'art. 1 del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza e che sussiste *“lo stato di crisi e di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi ed insolvenza”* intendendosi per *“crisi”* lo stato del debitore che rende probabile lo stato di insolvenza e per *“insolvenza”* lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti ed altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

È stato riscontrato che la debitrice ha fornito tutta la documentazione utile e necessaria per ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

È stato verificato il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento. In particolare, è stato accertato che non ricorrono le condizioni oggettive ostative come indicate dall'art. 69 CCII. Infatti la debitrice:

- non è soggetta né assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi ed insolvenza;
- non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- si è impegnata personalmente e con l'assistenza dell'Avv. G. De Santis a fornire supporto e collaborazione necessaria al nominato Gestore della Crisi per la ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale consegnando a tal fine tutta la documentazione a ciò idonea, assistendo personalmente agli incontri effettuati anche da remoto, ultimo dei quali in data 18/10/2022.

E' stato inoltre riscontrato che la signora Bevilacqua riveste la qualità di consumatore essendo ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. e) CCIII *“persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta”*; al

riguardo, trattando il caso che ci occupa di un debito derivato da lavoro subordinato, per mero scrupolo si rammenta che il Giudice di Legittimità ha affermato che l'attività di lavoratore dipendente, sia pubblico che privato, non è qualificabile come "attività professionale", con la giuridica conseguenza che la qualità di consumatore del soggetto persona fisica è esclusa solo se egli svolge un'attività professionale autonoma indirizzata al mercato o agisce per uno scopo ad essa connesso, nel qual caso acquisisce la qualificazione di professionista (Cass. n. 6634/2017).

Verificata quindi la sussistenza delle condizioni di cui sopra si è proceduto all'analisi della documentazione presentata inizialmente e di quella successivamente integrata e aggiornata, verificandone altresì la coerenza oltre che la completezza ed attendibilità.

3. Dati anagrafici della debitrice

Nome e cognome: [REDACTED]

Data e luogo di nascita: [REDACTED]

Codice fiscale: [REDACTED]

Residenza: [REDACTED]

Stato civile: coniugata con figli

Situazione occupazione: disoccupata – percepisce reddito di cittadinanza

4. Nucleo familiare

Come da certificato di stato di famiglia estratto dal Comune di Roma in data 15/02/2021, le cui risultanze sono poi state confermate da analogo certificato del 24/07/2022, il nucleo familiare della signora [REDACTED] risulta così composto:

Posizione familiare	Cognome Nome	Luogo e data nascita	Codice fiscale
Richiedente la procedura	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Figlio minore convivente	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Figlio minore convivente	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

La signora [REDACTED] ha riferito di aver contratto matrimonio in data 07/03/2004, con il sig. [REDACTED] (nato a [REDACTED] in data [REDACTED]) ma che è in atto tra i coniugi una separazione di fatto sin dal mese di marzo 2016, quando il marito si è allontanato definitivamente da Roma per tornare al paese natale, [REDACTED] ([REDACTED]), per avviare un'attività di ristorazione. Tra i coniugi ad oggi non è intercorso alcun accordo di separazione, neanche solo per regolare il mantenimento

dei figli minori durante tale situazione di crisi coniugale, e la signora [REDACTED] ha dichiarato che il marito solo sporadicamente ed in misura minima contribuisce, a distanza, non avendo più fatto ritorno a Roma, al mantenimento dei figli. Dall'esame dei movimenti della carta postepay con IBAN utilizzata dalla signora [REDACTED] risulta infatti dal 29/10/2019 e sino al 14/10/2022 esclusivamente un accredito da [REDACTED] del 03/08/2021 per l'importo di € 355,00 con causale "per bimbi".

5. Spese necessarie al sostentamento

La signora [REDACTED] ha dichiarato che per il sostentamento del proprio nucleo familiare le spese mensili sono quelle indicate nella tabella che segue.

Natura spese	Importo su base Mensile
Utenza luce	€ 30,00
Utenza acqua	€ 40,00
Utenza gas	€ 23,40
Utenza telefono	€ 25,00
Oneri condominiali	€ 40,00
Spese Alimentari	€600,00
Spese farmacia (incluse mascherine)	€ 60,00
Abbigliamento	€ 20,00
Giochi-svaghi-extra ragazzi	€ 30,00
Materiale scolastico	€ 30,00
Libri scuola ragazzi	€ 50,00
Quota iscrizione palestra ragazzi	€ 5,83
Palestra ragazzi	€ 90,00
Quota iscrizione lezioni batteria	€ 4,16
Lezioni batteria [REDACTED]	€ 85,00
Quota iscrizione lezione chitarra	€ 3,75
Lezioni chitarra [REDACTED]	€ 65,00
Totale	€ 1.202,14

La signora [REDACTED] vive con i due figli nell'appartamento sito in [REDACTED] [REDACTED], che la stessa ha dichiarato esserle stato concesso in comodato d'uso dal fratello sig. [REDACTED] e dalla di lui moglie, quali comproprietari dell'unità abitativa. La signora [REDACTED] ha dichiarato di nulla corrispondere ai propri familiari e di abitare l'immobile a titolo completamente gratuito. Conseguentemente nella tabella su indicata non sono state indicate le spese necessarie per l'alloggio del nucleo familiare della richiedente.

Da fonte ISTAT la soglia di povertà assoluta, intesa come il valore monetario di un paniere di beni e servizi ritenuti essenziali, per una famiglia monogenitoriale con due minori di anni 12 per l'anno 2021 è stata calcolata in € 1.404,66; ciò conferma non solo la coerenza e ragionevolezza del dato dichiarato dalla richiedente rispetto ai dati ISTAT, ma evidenzia altresì che la spesa prevista ed affrontata mensilmente dalla richiedente come necessaria per il mantenimento della famiglia è addirittura inferiore alla soglia di povertà assoluta stimata per un nucleo familiare simile al suo.

6. Elenco dei creditori

Dall'esame della documentazione fornita dalla signora [REDACTED] e dalle ulteriori indagini effettuate dalla scrivente professionista presso le banche dati pubbliche, come anche indicato nell'istanza all'O.C.C. e nella proposta di piano, l'esposizione debitoria della richiedente prevede **un unico creditore** e precisamente:

- **Università [REDACTED]**, c.f. [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in [REDACTED], [REDACTED], il quale vanta alla data del 19/10/2022 un credito complessivo pari ad **€ 75.070,88**, oltre interessi successivi e sino al pagamento ed ulteriori spese occorrente e precisamente:

- € 59.547,41 per capitale, € 10.335,37 a titolo di interessi legali dalla maturazione del credito alla data del 19/10/2022, nonché spese legali liquidate in D.I. in € 1.275,00, € 308,55 per rimborso oneri riflessi 24,2% di IVA e CPA, € 20,40 per copie autentiche, € 500,00 per compensi precetto, e spese successive occorrente in virtù di atto di precetto notificato in data 26/10/2018;
- € 2.100,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP e quindi € 3.064,15 a titolo di spese legali liquidate nella sentenza di rigetto dell'opposizione a precetto n. 4226/2020 emessa dal Tribunale di ROMA.

Trattasi di credito chirografo non assistito da alcuna garanzia.

7. Reddito e patrimonio mobiliare e immobiliare

- *Attività lavorativa ed entrate da Reddito di Cittadinanza*

La signora [REDACTED], suo malgrado, allo stato non svolge alcuna attività lavorativa tanto che l'ultima sua occupazione risale al periodo 01/10/2019-30/06/2020 quando venne assunta con contratto part time come supplente A.T.A. presso [REDACTED].

La ricorrente risulta essere invece beneficiaria del reddito di cittadinanza avendone fatta espressa domanda all'INPS in data 14/10/2020 con n. prot. 316901 (e successiva domanda prot. 4232830) a fronte dei quali ha percepito le seguenti somme come da estratti INPS che si allegano alla presente unitamente alle relative domande: per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021 le è stata erogata la somma di € 765,17 mensili; per i mesi da febbraio 2021 a dicembre 2021 nonché gennaio 2022 la somma di € 757,91 mensile oltre ad € 166,58 mensile a titolo di integrazione quale assegno temporaneo per i mesi da agosto 2021 a gennaio 2022; per i mesi da febbraio 2022 ad aprile 2022 la somma di € 400,92 mensile oltre ad € 245,91 per il mese di febbraio ed € 260,90 mensili per i mesi da marzo ed aprile 2022 a titolo di integrazione Assegno Unico. Nel mese di maggio 2022 la signora [REDACTED] ha presentato domanda di rinnovo per ulteriori 18 mesi con n. prot.5921164 e conseguentemente ha percepito per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2022 l'importo di € 400,92 mensile oltre ad € 260,90 quale integrazione per Assegno Unico per i mesi di giugno, luglio e agosto 2022.

I figli conviventi con l'istante sono ancora minorenni e pertanto non svolgono attività lavorativa. Conseguentemente il nucleo familiare della richiedente ad oggi si sostiene tramite l'erogazione del reddito di cittadinanza da parte dello Stato e con l'aiuto economico dei familiari della signora [REDACTED], che, ad esempio, le hanno messo a disposizione un alloggio a titolo completamente gratuito. Come sopra riportato la signora [REDACTED], pur avendo contratto matrimonio con il sig. [REDACTED], è separata di fatto sin dal marzo 2016 quando il marito ha deciso di allontanarsi definitivamente da Roma e trasferirsi presso [REDACTED] (il sig. [REDACTED] non risulta infatti nel certificato di stato di famiglia estratto). Precisamente il sig. [REDACTED] risiede e svolge attività lavorativa di ristoratore presso [REDACTED] e la signora [REDACTED] ha dichiarato che lo stesso non contribuisce, se non saltuariamente e senza soluzione di continuità, al sostentamento dei figli minori ovvero del nucleo familiare. In ogni caso la signora [REDACTED] ha fornito attestazione ISEE rilasciata in data 21/01/2022 ove si evince che l'Indicatore della situazione Economica (ISE) del nucleo familiare, anche considerato il marito, è pari ad € 6.353,20, e quindi l'ISEE ovvero l'indicatore della Situazione Economica Equivalente è pari ad € 2.388,42.

Si rappresenta che la signora [REDACTED] risulta aver stipulato in data 24/07/2022 contratto di locazione transitoria della durata di un anno avente ad oggetto un appartamento sito in [REDACTED] il cui canone annuale è stato pattuito in € 3.000,00

(quindi € 250 mensili) con pagamento di n. 6 rate anticipate pari ad € 1.500,00. La ricorrente ha dichiarato che detto contratto è solo formalmente a Lei intestato, in quanto è il di lei padre, sig. ██████████, che ha voluto sostenerne interamente i canoni ed ogni altro costo accessorio nell'esclusivo interesse dei nipoti al fine di assicurare loro un luogo di villeggiatura anche considerata la situazione familiare difficile in cui versano, e comunque a basso impatto economico sulla sua pensione.

- **Conti correnti, depositi, titoli, assicurazioni**

La signora ██████████ possiede una carta elettronica PostePay evolution dotata di proprio IBAN che utilizza sin dal 25/10/2019 e che alla data del 14/10/2022 presenta un saldo disponibile pari ad € 48,83. I movimenti in entrata e uscita non presentano anomalie nel periodo considerato ed in ogni caso si allega alla presente relazione l'estratto conto. Tale strumento di pagamento e accredito è ad oggi l'unico di cui usufruisce la ricorrente (oltre alla carta del reddito di cittadinanza che tuttavia può essere utilizzato solo per determinati acquisti e pagamenti) ed è stato attivato quando la stessa è stata assunta con contratto part time ed incarico come supplente A.T.A. ██████████ per il periodo dal 01/10/2019 al 30/06/2020. Dai movimenti bancari risultano infatti accreditati in tale periodo i seguenti stipendi: € 223,44 per rata speciale stipendio novembre; € 674,04 per rata speciale stipendio novembre 2019; € 859,10 per stipendio rata continuativa mese di dicembre 2019; € 764,39 per stipendio rata continuativa mese di gennaio 2020; € 639,84 per stipendio rata continuativa mese di febbraio 2020; € 682,48 per stipendio rata continuativa mese di marzo 2020; € 681,26 per stipendio rata continuativa mese di aprile 2020; € 649,82 per stipendio rata continuativa mese di maggio 2020 ed € 680,95 per stipendio rata continuativa mese di giugno 2020.

Con riferimento alla chiusura del sopra indicato rapporto lavorativo la signora ██████████ risulta aver beneficiato della Naspi (Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego), indennità mensile di disoccupazione ovvero sostegno al reddito per i lavoratori che avevano un rapporto di lavoro subordinato e hanno perso involontariamente la propria occupazione. In particolare, risultano a Lei accreditate da parte dell'INPS le seguenti somme: in data € 84,06 24/07/2020; in data 11/08/2022 € 268,97; in data 10/09/2020 € 504,31; in data 09/10/2020 € 504,31; in data 09/11/2020 € 134,49; infine in data 05/05/2021 € 740,73.

Per completezza si rappresenta che la signora ██████████ era altresì intestataria di un proprio conto corrente bancario n. ██████████ acceso presso Banca ██████████ che

risulta essere stato chiuso in data 12/06/2019 con un saldo netto di estinzione pari ad € 6,91. Si precisa che la signora Bevilacqua al fine di una ricostruzione puntuale della propria situazione patrimoniale e finanziaria ha fornito gli estratti conto relativi agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 sino alla chiusura del conto e dalla verifica dei movimenti ivi indicati non sono risultate anomalie tali da essere segnalate come atti in frode ai creditori.

La signora [REDACTED] durante gli incontri tenutosi alla presenza del proprio legale ha riferito di non possedere altri depositi e/o conti corrente e/o titoli e di non essere beneficiaria di assicurazioni, rilasciandone altresì apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che si allega.

- ***Beni mobili registrati***

L'istante non è proprietaria di autovetture o motoveicoli. Dalla visura del PRA fornita dalla ricorrente questa risulta aver presentato in data 25/02/2000 denuncia di cessazione della circolazione per l'autoveicolo modello Fiat Ritmo.

- ***Beni immobili***

La debitrice dalle visure catastali e ipotecarie fornite, confrontate anche con quanto risulta dal proprio cassetto fiscale, è titolare del diritto di nuda proprietaria per la quota di 50/100 di un immobile sito in [REDACTED], in [REDACTED] snc, identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune [REDACTED], mentre il diritto di usufrutto risulta in capo alla madre della ricorrente che oggi ha 85 anni. Il valore dell'intera nuda proprietà è stato stimato dal Geom. [REDACTED] in € 13.500,00 pertanto la quota di nuda proprietà della signora [REDACTED] può essere stimata in € 6.750,00 circa. Si precisa che detto immobile è pervenuto all'istante per donazione dalla di lei madre, che se ne è riservata l'usufrutto, con atto a rogito Notaio [REDACTED] del 04/09/1999 rep. 76306 racc. 16450.

- ***Certificazione Unica 2019, 2020, 2021 e 2022***

La signora [REDACTED] ha fornito le Certificazioni Uniche 2019, 2020, 2021 e 2022, come confermate anche in sede di accesso al cassetto fiscale della stessa. È risultato quindi che la stessa ha percepito nell'anno 2018 la somma di € 1.617,52 quale reddito da lavoro dipendente con contratto a tempo determinato per il periodo dal 11/07/2018 al 30/09/2018. Nell'anno 2019 la ricorrente ha percepito la somma di € 1.705,42 quale reddito da lavoro dipendente con contratto a tempo determinato. Nell'anno 2020 risulta aver percepito la somma di € 4.409,99 quale reddito da lavoro dipendente con contratto a tempo determinato per il periodo dal 01/01/2020 al

01/07/2020 nonché la somma di € 1.542,37 a titolo di NASPI presso l'INPS per il periodo dal 11/07/2020 al 09/10/2020 con un reddito complessivo di € 5.952,00. Si ricorda che la signora [REDACTED] è risultata beneficiaria del reddito di cittadinanza a far data dal mese di ottobre 2020 e sino ad aprile 2022, avendo poi presentato domanda di rinnovo per ulteriori 18 mesi. Dalla C.U. 2022 risulta essergli stata erogata dall'INPS nell'anno di imposta 2021 la somma di € 454,48 quale TFR maturato per il periodo lavorativo dal 21/10/2019 al 30/06/2020. L'unica dichiarazione dei redditi disponibile nel cassetto fiscale della signora Bevilacqua per il triennio antecedente è il mod. 730/2021 che conferma che il reddito complessivo della stessa per l'anno di imposta 2020 è stato pari ad € 5.952,00. Al riguardo si rappresenta per mero scrupolo che i soggetti percettori del reddito di cittadinanza sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi solo qualora siano in possesso di redditi differenti, nel caso di specie la signora [REDACTED] risulta usufruire unicamente del sostegno del reddito di cittadinanza.

- **Attestazione ISEE 2022**

In data 21/01/2022 l'INPS ha attestato che l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della famiglia della signora [REDACTED] è pari ad € 2.388,42, avendo un Indicatore della situazione Economica (ISE) del nucleo familiare, anche considerato il marito, pari ad € 6.353,20.

Per quanto innanzi illustrato e sulla base della documentazione consegnata dalla debitrice ed acquisita dalla scrivente, in relazione al reddito ed al patrimonio, mobiliare e immobiliare della richiedente, è possibile evidenziare quanto segue:

- la signora [REDACTED], suo malgrado, non ha svolto alcuna attività lavorativa;
- il suo nucleo familiare è composto unicamente dai due figli minori (anni 12) come da certificato di stato di famiglia; la signora [REDACTED] ha infatti riferito di essere separata di fatto dal marito sin dal marzo 2016, e che quest'ultimo contribuisce solo saltuariamente al mantenimento dei figli, rilasciando su tale circostanza anche apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- unico sostegno economico della signora [REDACTED], oltre all'aiuto dei familiari, è il reddito di cittadinanza di cui risulta beneficiare sin dal 14/10/2020. Il beneficio le è stato rinnovato lo scorso mese di maggio per ulteriori 18 mesi. Gli importi mensili percepiti sono stati sopra tutti analiticamente esposti;
- affronta spese per il fabbisogno essenziale del proprio nucleo familiare per una somma mensile di circa € 1.202,14, ritenuta congrua in base ai

- parametri ISTAT ed anzi addirittura inferiore alla soglia di povertà; riesce a sostenere tali spese, superiori a quanto percepisce a titolo di reddito di cittadinanza, unicamente grazie all'aiuto economico dei propri familiari, principalmente dal padre sig. [REDACTED];
- vive con i propri figli in un appartamento concessole in comodato d'uso gratuito dal fratello sig. [REDACTED] e dalla di lui moglie;
 - non possiede beni mobili registrati;
 - alla data del 14/10/2022 la carta postepay con IBAN a lei intestata presentava un saldo disponibile di € 48,83; non ha altri depositi e/o titoli e/o assicurazioni sulla vita e/o infortuni come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che si allega;
 - possiede una quota pari al 50% del diritto di nuda proprietà su un immobile sito in [REDACTED], paesino in provincia di [REDACTED], pervenutole per donazione dalla di lei madre ottantacinquenne; il valore complessivo dell'intera nuda proprietà risulta essere stato stimato in circa € 13.500,00 conseguentemente la quota di spettanza della signora Bevilacqua può stimarsi in circa € 6.750,00;
 - a fronte di tale situazione economica finanziaria patrimoniale la stessa risulta avere un'esposizione debitoria nei confronti della sola Università [REDACTED] [REDACTED] per l'importo indicato al punto n. 6 della presente relazione e precisamente pari ad € 75.070,88, oltre interessi successivi e sino al pagamento ed ulteriori spese occorrente ovvero: € 59.547,41 per capitale, € 10.335,37 a titolo di interessi legali dalla maturazione del credito alla data del 19/10/2022, nonché spese legali liquidate in D.I. in € 1.275,00, € 308,55 per rimborso oneri riflessi 24,2% di IVA e CPA, € 20,40 per copie autentiche, € 500,00 per compensi precetto, e spese successive occorrente in virtù di atto di precetto notificato in data 26/10/2018; € 2.100,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP e quindi € 3.064,15 a titolo di spese legali liquidate nella sentenza di rigetto dell'opposizione a precetto n. 4226/2020 emessa dal Tribunale di ROMA.

8. Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (art. 68 comma 2 lett.a) CCII)

Con riferimento all'origine dello stato di sovraindebitamento, la scrivente ha provveduto ad esaminare la documentazione depositata dalla signora [REDACTED] a

corredo dell'istanza nonché degli ulteriori documenti consegnati dalla stessa ad integrazione di quelli iniziali e di tutte le informazioni acquisite direttamente nel corso degli incontri avuti anche da remoto con la signora Bevilacqua e con l'Avv. De Santis. È stato quindi possibile circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento della signora Bevilacqua.

L'evidente squilibrio tra disponibilità finanziaria e il debito contratto con il creditore non è solo temporaneo bensì è perdurante e trova la sua causa in un intreccio di vicende personali, di salute e familiari, che la signora [REDACTED] si è trovata ad affrontare e da cui la stessa è stata travolta.

In particolare, le cause del sovraindebitamento, come riferite dalla richiedente, possono riassumersi come di seguito. Nel 1996, su istanza della signora [REDACTED], il rapporto di lavoro, al tempo intrattenuto con l'Università [REDACTED] a far data dal 01/01/1990, veniva trasformato da tempo pieno a tempo parziale con riduzione al 50% del trattamento economico. Per un errore nella comunicazione dei dati alla procedura CINECA (inerente all'elaborazione degli stipendi) la collocazione part-time della signora Bevilacqua veniva tuttavia limitata al periodo dal 01/07/1996 al 30/06/1998, con la conseguenza che la sua retribuzione per tale errore, a far data dal 01/07/1998 e sino all'anno 2005, veniva in realtà corrisposta per l'intero, pur perdurando il part-time. Palesatosi l'errore l'Università ha quindi richiesto alla signora [REDACTED] con comunicazione del 16/10/2006 la restituzione, in unica soluzione, delle somme percepite in eccedenza per un totale complessivo di € 56.618,50.

La signora [REDACTED] nel corso dei colloqui avuti ha riferito che la situazione così creatasi con il proprio datore di lavoro, l'impossibilità di restituire l'importo in unica soluzione e la mancanza di valide e concrete soluzioni per addivenire ad un bonario componimento della controversia, le hanno causato l'insorgere di un forte stato di agitazione e ansia (già latente per proprie vicende personali), tanto che la stessa riferisce di esserle stata diagnosticata una forma severa di depressione che l'ha poi portata a chiedere le dimissioni in data 01/05/2007 per motivi di salute. È bene precisare che, in costanza di rapporto lavorativo, non avendo la liquidità necessaria per corrispondere il dovuto in unica soluzione, la signora Bevilacqua aveva raggiunto un accordo con l'Università per la restituzione della somma erroneamente accreditata a titolo di stipendio mediante trattenuta mensile in busta paga.

Terminato il rapporto di lavoro e con esso la possibilità di restituire l'importo mediante rate mensili, l'Università ha ottenuto nei confronti della signora [REDACTED]

il decreto ingiuntivo n. 1246/2010 emesso dal Tribunale di Roma in data 06/04/2010 per l'importo di € 59.547,41, oltre interessi legali dalla maturazione del credito, nonché spese legali liquidate in € 1.275,00, notificato in data 17/05/2010 ma di cui la stessa riferisce di essere venuta a conoscenza solo successivamente, e precisamente in data 26/10/2018 con la notifica del successivo atto di precetto, tanto che verrà promossa opposizione a precetto, poi rigettata con sentenza 4226/2020.

Intanto la signora [REDACTED], prima trasferitasi con il marito presso [REDACTED] al fine di recuperare il proprio benessere fisico e soprattutto psicologico, rientrava a Roma ove ottenuto l'attestato di amministratore di condominio decideva di intraprendere la pratica presso lo studio del di lei fratello intravedendo quindi nuove prospettive di lavoro che le avrebbero anche consentito, con il tempo, di porre rimedio alla propria situazione debitoria, che dai documenti e atti esaminati dalla scrivente risulta chiaramente avere avuto origine nell'errore di terzi nell'inserimento dati nell'elaborazione dello stipendio durante la procedura di trasformazione del proprio rapporto lavorativo.

La signora [REDACTED] ha riferito che poco dopo si è vista costretta ad abbandonare il nuovo progetto lavorativo avendo avuto prima una gravidanza a rischio, che la costrinse al riposo forzato, e successivamente un parto prematuro gemellare. Di comune accordo con il marito, al tempo impiegato in una ditta di ristrutturazioni, la signora [REDACTED] ha quindi deciso di dedicarsi completamente alla crescita dei due figli nati prematuri in data 10/09/2010.

Sostanzialmente, quindi, dalla data in cui la signora [REDACTED] interrompe il proprio rapporto lavorativo con l'Università per motivi di salute, la famiglia è monoreddito e conseguentemente continua ad essere impossibile per la stessa pensare di potere restituire quanto dovuto all'Università.

La signora [REDACTED] ha poi riferito che nel marzo del 2016 il sig. [REDACTED] ha deciso di trasferirsi presso [REDACTED] da solo con l'idea di aprire un proprio ristorante, lasciando la moglie ed i due figli a [REDACTED], dove non farà più rientro, contribuendo solo saltuariamente ed in misura minima al mantenimento dei due minori.

Dal marzo 2016 quindi la signora [REDACTED], all'età di 49 anni, non potendo più fare affidamento neanche sullo stipendio del marito, allontanatosi da casa, si trova improvvisamente costretta a dover cercare un lavoro per provvedere da sola al sostentamento dei propri figli. Nel frattempo viene aiutata economicamente dal padre, che si occuperà di sostenere la maggior parte delle spese necessarie ai

bambini, e dallo stesso fratello che le concederà in comodato d'uso gratuito l'appartamento sito in [REDACTED], attuale residenza del nucleo familiare.

Nel 2018 il creditore Università [REDACTED] notifica alla signora [REDACTED] atto di precetto per la complessiva somma di € 70.675,48 (di cui € 59.547,41 per capitale, € 9.024,12 per interessi legali dal 10/01/2008 fino al 18/03/2017, € 1275,00 per spese legali, € 308,55 per rimborso oneri riflessi 24,2 in luogo di IVA e CPA, € 20,40 per spese 2 copie autentiche, € 500,00 per atto di precetto) ma è evidente che la stessa, ancora in cerca di un'occupazione e oramai priva anche del sostegno economico del marito, non è in grado di restituire la somma intimatale, neanche a rate.

Dopo vari lavori saltuari, tra cui quello presso la società [REDACTED] per il periodo estivo dal 11/07/2018 al 30/09/2018, finalmente viene assunta con contratto part-time ed incarico come supplente ATA presso [REDACTED] per il periodo dal 01/10/2019 al 30/06/2020, al termine del quale risulta aver beneficiato della NASPI. Nulla trovando successivamente, dovendo provvedere al mantenimento dei propri figli, la stessa ha quindi presentato la domanda per percepire il reddito di cittadinanza in data 14/10/2020.

Dal resoconto delle cause dell'indebitamento e dal connesso riepilogo delle vicende personali e familiari che la signora [REDACTED] ha riferito di aver affrontato in questi anni è apparso evidente alla scrivente che la stessa *“non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Non può contestarsi che l'esposizione debitoria della signora [REDACTED] ha origine in un errore contabile effettuato da terzi nel calcolo della retribuzione per il periodo dal 01/07/1998 al 31/05/2005, sulla cui correttezza invece la stessa aveva legittimamente fatto affidamento. Nel medesimo decreto ingiuntivo emesso in favore dell'unico creditore si legge che *“in costanza di rapporto di servizio, l'Università accettava la proposta di rateizzazione del pagamento mediante trattenute mensili sulla busta paga”* ciò significa che la signora [REDACTED] non si è sottratta all'obbligo di restituzione ed anzi proponendo e/o accettando una trattenuta diretta di € 137,40, pari ad un quinto del proprio stipendio, a parere della scrivente, ha dimostrato un atteggiamento diligente. Nell'assumere l'obbligo di restituzione la stessa ha infatti fatto affidamento su una entrata concreta e certa, ovvero il proprio stipendio, e conseguentemente non può dirsi aver assunto obbligazioni con la consapevolezza di non poter ripagare il debito. Anzi. La signora [REDACTED] ha però

riferito nel corso degli incontri che il vedersi improvvisamente richiedere indietro una somma di tale portata in virtù di stipendi su cui aveva invece legittimamente fatto affidamento, ed il conseguente periodo di agitazione e stress che ne è seguito, le ha provocato la severa forma di depressione di cui sopra. Per motivi di salute la signora [REDACTED] dapprima è quindi stata collocata in assenza per malattia con retribuzione al 50% fino al 17/12/2006 e senza retribuzione a decorrere dal 18/12/2006 sino alle dimissioni presentate per motivi di salute in data 01/05/2007. La signora [REDACTED] ha anche riferito di aver successivamente tentato senza esito un accordo in sede di conciliazione innanzi la Direzione Provinciale del Lavoro di Roma. Nel momento poi in cui la stessa ha riferito di essere venuta a conoscenza del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, ovvero con la successiva notifica dell'atto di precetto del 2018, la signora [REDACTED] non era oggettivamente in grado di pagare quanto le veniva richiesto, non avendo una stabile occupazione ed avendo anche perso il sostegno economico del marito che nel frattempo, e precisamente nel marzo 2016, aveva deciso di tornare al suo paese d'origine [REDACTED] lasciando moglie e figli e non facendo più ritorno a Roma. Non può non riconoscersi dal resoconto della signora [REDACTED] come anche riportato dal proprio legale nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che è stato l'insieme di imprevedibili circostanze esterne, di salute (la severa forma di depressione, la gravidanza a rischio e il successivo parto prematuro gemellare) e familiari (l'abbandono da parte del marito e la conseguente difficoltà di trovarsi da sola e senza occupazione a crescere due bambini) che le hanno impedito di far fronte ad una esposizione debitoria generata, si ribadisce, da un errore di terzi nell'inserimento dei dati per il calcolo della propria retribuzione. In conclusione, si ritiene che l'indebitamento e l'incapacità di adempiere con regolarità alle obbligazioni non è dovuta a comportamenti negligenti della signora [REDACTED], che, in ogni caso, negli ultimi cinque anni non ha subito protesti e non è stata ammessa ad altre procedure di composizione della crisi.

9. Resoconto sulla situazione debitoria, sulla solvibilità ed esposizione delle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte (art. 68 comma 2 lett. b) CCII)

Al fine di poter esporre ragioni sull'incapacità economica della ricorrente ad adempiere alle obbligazioni assunte, è necessario illustrare la situazione attuale.

Come accennato ad oggi l'unico creditore della signora [REDACTED] sulla base della documentazione fornita e di quella procuratasi dal sottoscritto gestore risulta essere L'Università [REDACTED] la quale con atto di precetto datato 15/03/2017 ha intimato il pagamento della somma di € 70.675,48 oltre ulteriori interessi successivi sino al pagamento in virtù di decreto ingiuntivo n. 2535/2010 (rg 9205/2010) emesso dal Tribunale di Roma a titolo di differenze stipendiali percepite. La stessa Università risulta altresì creditrice dell'importo di € 2.100, oltre rimborso forfettario, IVA e cpa a titolo di spese liquidate nella sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 4226/2020.

Gli esiti delle ricerche presso l'ADE e le banche dati della Centrale Rischi della Banca d'Italia, CAI e CRIF non rilevano anomalie. In particolare:

Dai certificati CAI e CRIF non si evincono debiti e/o segnalazioni di alcun tipo sul nominativo della signora Bevilacqua nel sistema di informazioni creditizie (cd. "SIC"). Come da comunicazione prot. 2021/1467021 del 27/04/2021 inviata alla scrivente dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, la signora [REDACTED] non risultava a tale dare avere carichi iscritti a ruolo. Tale circostanza è poi stata confermata successivamente e precisamente in data 18/02/2022 mediante accesso tramite SPID all'area riservata del sito Agenzia Entrate Riscossione alla sezione "consulta la tua situazione". In particolare per la provincia di [REDACTED] e di [REDACTED] non risultano documenti e/o cartelle e/o avvisi ancora non pagati o pagati parzialmente a partire dall'anno 2000 (si precisa che dalla documentazione estratta qui allegata si evince che le cartelle nn. [REDACTED] notificata il 04/09/2010, [REDACTED] e [REDACTED] notificate il 29/04/2011, nonché le cartelle nn. [REDACTED] notificate il 22/06/2007, [REDACTED] e [REDACTED] risultano essere state sgravate dall'Agente della Riscossione).

Dalla visura della Centrale Rischi della Banca d'Italia non emergono segnalazioni a sofferenza per il nominativo della signora [REDACTED].

Dall'analisi del cassetto fiscale cui è stata data autorizzazione al Gestore, non emergono comunicazioni d'irregolarità così come nei dati di registro non risultano stipulati atti negli ultimi cinque anni ad eccezione di un contratto di locazione transitoria come sopra meglio specificato.

Con pec del 04/05/2021 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 4 ha inviato alla sottoscritta certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo presso l'Anagrafe Tributaria ove viene

rappresentato che in capo alla stessa non risultano carichi pendenti. L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III di Roma – Ufficio Legale Area riscossione con apposita informativa ha altresì comunicato che in riferimento alla contribuente signora [REDACTED] *“la scrivente Direzione provinciale vanta un credito non ancora iscritto a ruolo nei confronti delle parti pari ad € 0,00.”*

Roma Capitale Dipartimento delle Risorse Economiche con lettera del 24/05/2021 prot. n. 219878, per tributi di sua competenza, ha invece dichiarato non vantare crediti nei confronti della signora [REDACTED] *“in quanto il soggetto in questione non risulta possedere o condurre alcun immobile nel territorio comunale”*.

Come da certificato rilasciato dalla Procura della Repubblica in data 03/12/2021 sul nominativo della signora [REDACTED] non risultano carichi pendenti così come nulla risulta nella banca dati del Casellario Giudiziale, come da attestazione rilasciata in pari data.

Ugualmente, come detto, dalle verifiche effettuate non risultano pendenti procedure esecutive mobiliari ed immobiliari nei confronti della signora [REDACTED] presso il Tribunale di Roma e non risultano protesti contro il suo nominativo.

Le ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni sono da ricercarsi essenzialmente nella sproporzione tra le risorse finanziarie disponibili, le spese occorrenti al sostentamento del proprio nucleo familiare e l'esposizione debitoria con l'unico suo creditore Università [REDACTED]. Come evidenziato la signora [REDACTED] non possiede beni prontamente liquidabili e l'importo mensile ricevuto a titolo di reddito di cittadinanza non risulta neanche sufficiente a coprire le spese mensili occorrenti per il sostentamento del nucleo familiare, tanto che la stessa ha più volte dichiarato nel corso degli incontri di ricevere aiuto economico dal padre sig. [REDACTED], pensionato.

L'attuale incapacità di onorare il proprio debito è spiegata anche dallo status intermittente di “occupazione” in cui versa la signora [REDACTED] sin da quando il marito ha deciso di lasciare la famiglia e di trasferirsi presso [REDACTED]; la signora [REDACTED] infatti trovatasi costretta a rientrare nel mercato del lavoro all'età di 49 anni e con due figli piccoli da crescere da sola non è riuscita a trovare una collocazione stabile nel mondo del lavoro (così come anche prima di tale evento), tanto che oggi, e sin dal mese di dicembre 2020, avendone fatto espressa domanda, le è stato riconosciuto il beneficio del reddito di cittadinanza. Orbene, dalla stessa erogazione in suo favore del reddito di cittadinanza, risulta ragionevole desumere le gravi condizioni in cui Ella versa e l'incapacità di adempiere le proprie obbligazioni.

Da ultimo, ad ulteriore riprova dello stato di indigenza e difficoltà in cui versa la signora, vi è che nella presente procedura la stessa risulta aver fatto ricorso al gratuito patrocinio per quanto concerne l'assistenza legale, istituito questo, come noto, pensato per garantire una corretta assistenza giuridica ai soggetti considerati più *fragili* da un punto di vista squisitamente economico.

10. Indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori nonché di atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni

Dalla documentazione allegata in atti dalla debitrice e dalle indagini eseguite dal sottoscritto gestore, ad oggi non sussistono atti del debitore impugnati dai creditori. Negli ultimi cinque anni, come asserito dalla stessa e come riscontrato nel cassetto fiscale dallo stesso Gestore, non è stato compiuto, dalla signora [REDACTED] alcun atto dispositivo di beni. Inoltre la stessa richiedente in sede di interrogatorio ha sottoscritto esplicita dichiarazione, con la quale ha affermato di non aver compiuto alcun atto di disposizione del proprio patrimonio negli ultimi cinque anni.

11. Sintesi del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore proposto dalla ricorrente

La signora [REDACTED] con l'ausilio del proprio legale, Avv. Giuseppe De Santis, ha proposto un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che prevede il pagamento in unica soluzione dell'unico debito falcidiato nell'arco di un mese dall'eventuale omologa.

In particolare è previsto:

- il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione, costituiti esclusivamente dal compenso dell'OCC pari a complessivi € 1.349,08 oltre le spese da questo sostenute o da sostenere per la procedura come da preventivo regolarmente sottoscritto dalla richiedente e dall'assuntore signor Giuseppe Bevilacqua in data 21/04/2022; si precisa che l'importo è stato calcolato ai sensi del DM 202/2014 e dal DM 30/2012 nonché ai sensi dell'art. 14 del Regolamento dell'OCC Forense di Roma; il preventivo prevede infatti un acconto del 50% di € 674,54 ed il residuo pari ad € 674,54 oltre spese vive occorse e occorrente da considerarsi tra le spese in prededuzione nel piano; con riferimento all'onorario dell'Avv. Giuseppe De Santis che ha assistito la signora [REDACTED] nella procedura di sovraindebitamento, si precisa che la stessa con delibera del 04/03/2021 n. 1380/2021 è stata ammessa

al patrocinio a spese dello stato, e conseguentemente il relativo compenso non viene inserito nelle spese in prededuzione rimanendo a carico dello Stato previa liquidazione del compenso da parte del Giudice.

- pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura di circa il 6,86%, dell'unico creditore chirografario Università [REDACTED] e precisamente versamento della somma di € 5.150,92.

Non disponendo la signora [REDACTED] di beni e/o redditi sufficienti a garantire la fattibilità del piano per le motivazioni sopra esposte, tale debitoria verrà onorata interamente tramite l'apporto finanziario esterno di un familiare, e precisamente del padre della ricorrente, sig. [REDACTED], pensionato, che si è dichiarato disposto a pagare la complessiva somma di € 6.500,00, al lordo del compenso dell'OCC, ed oltre spese vive documentate della procedura che verranno quantificate dall'OCC Forense di Roma, entro un mese dalla data dell'omologa del piano a mezzo bonifico bancario e/o assegno circolare. Non risultano ulteriori somme residue da mettere a disposizione della presente procedura considerato che le entrate della ricorrente si sostanziano unicamente nel reddito di cittadinanza.

12. Valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68 comma 2 lett. c CCII)

Ai sensi dell'art. 68 comma 2 lett. c) del CCII la relazione dell'OCC deve contenere altresì "la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda".

A tal fine il sottoscritto gestore, all'esito delle verifiche effettuate anche mediante accesso al cassetto fiscale e alle banche dati pubbliche, attesta che la documentazione depositata dalla signora Bevilacqua a corredo della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, nonché quella consegnata al sottoscritto gestore, in uno allegata alla presente relazione, è risultata essere completa ed attendibile.

13. Indicazione presunta dei costi della procedura (art. 68 comma 2 lett. d CCII)

Ai sensi dell'art. 68 comma 2 bis lett. d) il Gestore della crisi nella propria relazione deve inserire una indicazione presunta dei costi della procedura.

Sul punto si rappresenta che è stato presentato alla signora [REDACTED], che l'ha sottoscritto in data 21/04/2021 per accettazione unitamente al di lei padre quale

garante, preventivo per i compensi dell'O.C.C. pari a complessivi € 1.349,08 oltre le spese da questo sostenute o da sostenere per la procedura, anche in relazione alle pubblicità il cui compimento verrà ordinato all'O.C.C.; si precisa che l'importo è stato calcolato ai sensi del DM 202/2014 e dal DM 30/2012 nonché ai sensi dell'art. 14 del Regolamento dell'OCC Forense di Roma. Tra le spese vive è presumibile considerare il pagamento di € 200,00 quale imposta di registro in caso di omologa del piano.

Si rappresenta sin da ora che la signora [REDACTED] ha versato un acconto all'OCC di € 674,54 in data 06/08/2022.

Con riferimento invece all'onorario dell'Avv. Giuseppe De Santis, che ha assistito la signora [REDACTED] nel corso della procedura di sovraindebitamento, si precisa che la stessa con delibera del 04/03/2021 n. 1380/2021 è stata ammessa al patrocinio a spese dello stato, e conseguentemente il relativo compenso rimarrà a carico dello Stato, previa liquidazione dell'Ill.mo Giudice.

Non si ritiene vi siano ulteriori costi da indicare oltre quelli sopra indicati.

14. Indicazioni sul merito creditizio del debitore ai sensi dell'art. 68 comma 3 CCII

L'art. 68 comma 3 CCII richiede che nella propria relazione l'OCC, e per esso il Gestore, debba indicare *“anche se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”*. Nel caso di specie, tra i creditori della richiedente, non vi è alcun ente finanziatore e conseguentemente il sottoscritto gestore ritiene di dover omettere ogni indicazione sul punto.

15. Convenienza del piano di ristrutturazione proposto rispetto ad alternative liquidatorie

L'alternativa al deposito della proposta *de qua* sarebbe quella della liquidazione dell'unico bene di proprietà della signora [REDACTED] e cioè di quel immobile sito nel piccolo comune [REDACTED], in provincia [REDACTED], di cui la stessa possiede la nuda proprietà per la quota del 50%, non avendo a disposizione altro patrimonio, neanche mobiliare, percependo quale unica fonte di sostentamento il reddito di cittadinanza. Al riguardo si ribadisce che il valore dell'intera nuda proprietà dell'immobile de quo è stato stimato in complessivi € 13.500,00 e conseguentemente allo stato il valore della quota di spettanza della signora [REDACTED] è pari ad €

6.750,00. Risulta *ictu oculi* che nel caso specifico l'ipotesi liquidatoria non appare conveniente. Infatti, la valutazione sulla convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore deve fare riferimento anche ai costi di una eventuale procedura esecutiva individuale funzionale alla liquidazione coattiva del bene e quindi ai tempi processuali della stessa certamente non brevi, considerando altresì l'incognita sull'effettivo prezzo di realizzo all'esito dei tentativi di vendita da esperire. Ma vi è di più. Infatti, non solo la signora [REDACTED] non è titolare del diritto di intera proprietà bensì della sola nuda proprietà, ma ne detiene solo una quota pari al 50%, il che implica dover affrontare anche un giudizio di divisione endoesecutiva, ed in ogni caso l'immobile risulta essere di scarso valore. In considerazione di quanto esposto, visto l'importo vantato dal creditore chirografario a fronte del patrimonio aggredibile della richiedente, risulta evidente che una procedura esecutiva immobiliare risulterebbe inopportuna e antieconomica (tanto che il creditore non l'ha azionata pur essendosi procurato il titolo già nel 2010) per costi, tempi oltre che per l'incognita relativa all'effettiva somma realizzata dalla vendita dell'unico bene peraltro in nuda proprietà, che renderebbe particolarmente aleatoria la percentuale di soddisfacimento del creditore, anche considerato i costi in prededuzione.

L'eventuale omologazione del piano consentirebbe invece un soddisfacimento, si parziale, ma certo e comunque superiore rispetto all'alternativa liquidatoria, considerato il valore della quota di spettanza della signora [REDACTED] come sopra indicato, a cui andranno detratti i costi della procedura esecutiva, senza contare i ribassi da effettuarsi per legge.

Si rappresenta altresì che allo stato l'apporto di finanza esterna da parte del familiare sig. [REDACTED] appare essere l'unica soluzione possibile per conseguire il soddisfacimento, sia pure parziale, dell'unico creditore, considerato sia lo scarso valore del bene immobile di cui la richiedente risulta possedere una quota di nuda proprietà sia la circostanza che la stessa ad oggi, ormai ultracinquantenne, risulta essere priva di occupazione e che la somma che le viene riconosciuta a titolo di reddito di cittadinanza non copre neanche le spese minime necessarie al sostentamento del proprio nucleo familiare.

Conseguentemente la scrivente esprime giudizio positivo circa la convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria.

16. Conclusioni

Per tutto quanto sopra esposto e rappresentato, la sottoscritta Avv. Silvia Volpicelli, gestore della crisi accreditata presso lo Organismo di Composizione della Crisi Forense di Roma, esaminati i documenti messi a disposizione dalla ricorrente e quelli acquisiti da questo gestore,

VERIFICATA E VALUTATA

- la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della procedura;
- la completezza della documentazione depositata;
- l'attendibilità dei dati forniti direttamente dalla debitrice sovraindebitata, signora [REDACTED], comprovati dai documenti estratti dalle banche dati pubbliche consultate;
- la mancanza di atti compiuti in frode ai creditori;

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

alla proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata dalla signora [REDACTED] e con ciò attesta che lo stesso risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della debitrice e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione, sia pure parziale, dei creditori, mediante apporto di finanza esterna, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'alternativa liquidatoria.

Roma, lì 20/10/2022

Con Osservanza.

Il Gestore dell'OCC
Avv. Silvia Volpicelli
(firmato digitalmente)

Allegati

1. Richiesta di avvio di procedura di composizione del sovraindebitamento presso OCC Forense di Roma prot. 8162 del 07/04/2021 con elenco creditori e cespiti attivi
2. Designazione Gestore della Crisi con accettazione incarico del 09/04/2022
3. Delibera n. 1380/2021 del 04/03/2021 di ammissione della signora Donatella Bevilacqua al patrocinio a spese dello stato
4. Comunicazione ai sensi dell'art. 8 comma 1 quinquies L 3/12 del 21/04/2021 con ricevute di avvenuta consegna
5. C.U. 2019

- 6.C.U. 2020
- 7.C.U. 2021 I
- 8.C.U. 2021 II
- 9.C.U. 2022
- 10.Modello 730-2021
11. Attestazione ISEE 2022
12. Lista movimenti Postepay sino al 02/01/202
13. Lista movimenti Postepay sino ad ottobre 2022 con relativo saldo
14. Estratto Conto [REDACTED] 2016
15. Estratto Conto [REDACTED] 2017
16. Estratto Conto [REDACTED] 2018
17. Estratto Conto [REDACTED] 2019 sino alla chiusura
18. Certificato negativo PRA
19. Visura catastale immobile Poggio Picenze (Aq)
20. Elenco trascrizioni contro e favore signora Bevilacqua
21. Nota di trascrizione atto di donazione a favore signora [REDACTED]
22. Atto di donazione immobile [REDACTED]
23. Valutazione immobile di proprietà
24. Dichiarazione sig. [REDACTED] per appartamento in comodato
25. Certificazione carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria
26. Estratto conto previdenziale
27. Certificato Centrale Allarme Interbancaria Banca di Italia
28. Certificato Centrale Rischi Banca di Italia
29. Certificato CRIF
30. Certificato non pendenze procedure esecutive mobiliari Tribunale di Roma
31. Visura di non esistenza protesti a carico della signora [REDACTED]
32. Certificato carichi pendenti
33. Certificato Casellario Giudiziale
34. Comunicazione Roma Capitale Dipartimento Risorse Economiche del 24/05/2021
35. Comunicazione Agenzia Entrate Riscossione prot. 2021/1467021
36. Lista Agenzia Entrate Riscossione per la provincia di Roma dei documenti cartelle/avvisi che risultano pagati a partire dall'anno 2000

37. Lista Agenzia Entrate Riscossione per la provincia di Roma dei documenti cartelle/avvisi che risultano ancora non pagati o pagati parzialmente a partire dall'anno 2000
38. Lista Agenzia Entrate Riscossione per la provincia di Grosseto dei documenti cartelle/avvisi che risultano pagati a partire dall'anno 2000
39. Lista Agenzia Entrate Riscossione per la provincia di Grosseto dei documenti cartelle/avvisi che risultano ancora non pagati o pagati parzialmente a partire dall'anno 2000
40. Ispezione Ipotecaria su immobile (sub 5)
41. Ispezione Ipotecaria su immobile (sub 4)
42. Lista esiti accrediti reddito di cittadinanza da aprile 2021 a febbraio 2022
43. Certificato di stato di famiglia
44. Dichiarazione sostitutiva/elenco spese necessarie al nucleo familiare
45. Certificato matrimonio
46. Dichiarazione sostitutiva di atto notorietà signora [REDACTED] su attuale separazione di fatto dal marito [REDACTED]
47. Dichiarazione sostitutiva di atto notorietà signora [REDACTED] su atti di disposizione del patrimonio
48. Dichiarazione sostitutiva di atto notorietà signora [REDACTED] su conti correnti/titoli/depositi/assicurazioni infortuni e/o vita
49. Dichiarazione sostitutiva/elenco creditori
50. Dichiarazione sostitutiva di atto notorietà signora [REDACTED] su contratto di locazione ad uso transitorio
51. Contratto di locazione ad uso transitorio del 24/07/2022
52. Verbali degli incontri in presenza e da remoto
53. Domanda reddito di cittadinanza prot. n. 316901 con lista esiti mensili
54. Domanda reddito di cittadinanza prot. n. 4232830 con lista esiti mensili
55. Domanda reddito di cittadinanza prot. n. 5921164 con lista esiti mensili
56. Lista con esiti domande reddito di cittadinanza
57. Preventivo O.C.C. firmato per accettazione



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

Procedimento Unitario n. 202-1/2022

Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore - artt. 67 ss. CCII

Decreto che dispone la pubblicazione del piano e la sua comunicazione ai creditori
(art. 70 comma 1 CCII)

Il giudice designato per la trattazione del procedimento dott. Marco Genna,

letto il ricorso presentato ai sensi dell'art. 67 CCII da [REDACTED]
[REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]),
assistita dall'avv. Giuseppe De Santis, presso il cui studio, in
Roma, via Magna Grecia n. 39, è elettivamente domiciliata, ed
esaminata la documentazione allegata;

letta la relazione ex art. 68 comma 2 CCII dell'OCC nella persona
del Gestore della Crisi avv. Silvia Volpicelli ed esaminata la
documentazione allegata;

letta la memoria autorizzata depositata dalla ricorrente il
24.11.2022 unitamente alla relazione integrativa dell'OCC ed
esaminata la documentazione ad essa allegata;

rilevato in via preliminare che il ricorso non è stato depositato
dall'OCC ma dal legale che assiste la ricorrente;

ritenuto che, come già evidenziato nel precedente decreto del
04.11.2022, tale modalità di presentazione non determini
l'inammissibilità del ricorso né alcun'altra sanzione processuale,
atteso che: (i) né l'art. 68 CCII né altre norme sanzionano con
l'inammissibilità la domanda di ristrutturazione dei debiti del
consumatore non depositata telematicamente dall'OCC né prevedono al

riguardo altre sanzioni processuali; (ii) il consumatore sovraindebitato può presentare il ricorso sia personalmente (la previsione contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 68 comma 1 elimina i dubbi che erano sorti in merito nel vigore della precedente disciplina) sia con l'assistenza di un legale e in tal caso non si vede per quale ragione non possa essere quest'ultimo a provvedere al deposito del ricorso; (iii) è ragionevole ritenere invece che debba essere l'OCC a inoltrare telematicamente il ricorso quando il sovraindebitato non si avvale dell'assistenza di un difensore ed in questo caso dovrà sottoscrivere il ricorso e allegare copia di un suo documento di riconoscimento (v. Tribunale Bologna 27.09.2022); ritenuta la competenza di questo Tribunale, in quanto la ricorrente risiede in Roma;

ritenuto che la ricorrente possa essere qualificata consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e) CCII, essendo persona fisica, attualmente disoccupata, che ha contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale ed è per l'appunto gravata da debiti personali;

ritenuto sulla base della documentazione prodotta che ricorra la condizione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2 comma 1 lettera c) CCII, essendo la ricorrente, disoccupata, titolare di una quota del 50% della nuda proprietà di un immobile sito [REDACTED] [REDACTED] (congruamente valutata Euro 6.500,00), titolare di un sussidio mensile dell'importo di Euro 400 circa (il c.d. reddito di cittadinanza) che non le consente nemmeno di fare fronte al mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare (composto anche da due minori dell'età di 12 anni), per il quale affronta spese mensili di circa 1.200 Euro e nel contempo obbligata al pagamento di un debito di oltre 75.000 Euro nei confronti dell'ex datore di lavoro (Università [REDACTED]) portato da un titolo giudiziale esecutivo;

rilevato che la proposta prevede il pagamento nella misura del 6,86% del credito chirografario di cui al precedente capoverso (Euro 5.150,92) entro un mese dall'omologa e il pagamento integrale entro lo stesso termine dei crediti in prededuzione, costituiti

esclusivamente dal compenso dell'OCC e dalle spese delle procedura da questo sostenute e da sostenere, per Euro 1.394,08 (di cui Euro 674,54 già versate), oltre le spese vive ancora da quantificare, attraverso l'apporto di finanza esterna del padre, Sig. [REDACTED], che con dichiarazione d'impegno da lui sottoscritta ha assunto l'obbligo di corrispondere l'intera provvista necessaria per l'esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti presentato dalla figlia e per l'effetto l'obbligo di corrispondere la somma di Euro 6.500,00 (oltre le spese vive da quantificarsi a cura dell'OCC) in unica soluzione entro un mese dall'eventuale omologa;

ritenuto che a seguito delle modifiche ed integrazioni, anche documentali, alla proposta e al piano sono stati superati i profili di inammissibilità evidenziati nel decreto del 04.11.2022, essendo per l'appunto stata allegata la dichiarazione d'impegno del terzo finanziatore, essendo stata congruamente e logicamente valutata la solvibilità di quest'ultimo, essendo stata fornita evidenza del sostenimento da parte di [REDACTED], e non della ricorrente, degli oneri del contratto di locazione dell'appartamento sito in [REDACTED] stipulato nel luglio 2022 ed essendo stata fornita una nuova valutazione della già descritta proprietà immobiliare della ricorrente effettuata da esperto indipendente;

rilevato che la domanda è corredata dalla documentazione indicata nell'art. 67 comma 2 CCII. Al riguardo, si precisa che l'unica dichiarazione dei redditi presentata dalla [REDACTED] (modello 730/2021) afferisce all'anno 2020, nel quale la ricorrente ha prestato attività lavorativa (con contratto *part time* quale supplente ATA presso [REDACTED]) e che per il residuo periodo, avendo percepito unicamente il reddito di cittadinanza e non essendo stata in possesso di redditi differenti, non era tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi;

rilevato che la relazione dell'OCC allegata al ricorso, successivamente integrata, è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 68 comma 2 CCII;

rilevato che l'OCC ha dato notizia dell'avvenuto conferimento dell'incarico agli enti indicati nell'art. 68 comma 4 CCII;

rilevato che non sussistono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII;

ritenuto in via conclusiva che proposta e piano siano ammissibili;

rilevato che la ricorrente ha richiesto ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII che sia disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio e/o che siano concesse altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio sino alla conclusione del procedimento;

ritenuto che dal contenuto della domanda e della successiva memoria integrativa e dalla documentazione allegata non emergano elementi contrari all'accoglimento della richiesta;

PQM

visto l'art. 70 commi 1 e 4 CCII,

DISPONE che la domanda e la successiva memoria integrativa, contenenti la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti, unitamente alla relazione dell'OCC, alla sua successiva integrazione e al presente provvedimento siano pubblicati nell'apposita area web sul sito del Tribunale di Roma e che, a cura dell'OCC, ne sia data comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori;

AVVERTE i creditori che:

- ricevuta la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della proposta e del piano, dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini delle successive comunicazioni e che, in mancanza, dette comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;
- nei venti giorni successivi alla comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta certificata dell'OCC indicato nella comunicazione;
- entro i dieci giorni successivi l'OCC, sentito il debitore, riferirà al giudice e proporrà le modifiche al piano che ritiene necessarie;

DISPONE il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente sino alla conclusione del presente procedimento.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Roma, 05.12.2022

Il giudice